SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

Corte dei conti

DELIBERAZIONE 13 gennaio 1998.

Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti. (Deliberazione n. 4/D/98).

98A1389

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1998.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1998.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1998 è determinato in 13.730 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce	n.	40
Grande ufficiale	»	70
Commendatore	»	1.420
Ufficiale	»	2.500
Cavaliere	»	9.500

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

98A1427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1998.

Nomina a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa cessazione dalla medesima carica presso il lavoro e previdenza sociale, dell'on. Elena Montecchi, deputato al Parlamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale on. Elena Montecchi, deputato al Parlamento, cessa da tale carica ed è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 17

98A1493

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 gennaio 1998, n. **28.**

Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione del catasto dei fabbricati e le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala;

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che disciplina l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie;

Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visto l'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che reca norme per il perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, che reca norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzioni e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-8560/UCL del 10 dicembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

CATASTO DEI FABBRICATI

Capo I

CONTENUTI DELL'INVENTARIO

Art. 1.

Catasto dei fabbricati

1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale.

2. Il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare.

3. L'insieme delle unità immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonché ogni altra indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento dei territorio.

Art. 2.

Unità immobiliare

1. L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.

3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

Art. 3.

Immobili oggetto di censimento

1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2.

2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:

a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;

b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;

c) lastrici solari;

d) aree urbane.

3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m^2;

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

d) manufatti isolati privi di copertura;

e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m^3;

f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

4. Le opere di cui al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, nonché quelle di cui alla lettera *c)* rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.

Art. 4.

Identificazione catastale

1. A ciascuna unità immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione, è attribuito un identificativo catastale.

2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici per la standardizzazione dell'identificativo catastale dei beni immobili.

Capo II

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI

Art. 5.

Norme generali di conservazione

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Art. 6.

Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria

1. Ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:

a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;

b) le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m^2; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni

in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica;

c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Art. 7.

Modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuria

1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle unità immobiliari urbane. È facoltà del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa. Al libretto di misure è allegato un estratto di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento già prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, è sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura informatica, che sarà fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, affinché provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.

Art. 8.

Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo Accertamento e classamento delle unità immobiliari

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove discipline di cui all'articolo 3, commi 154 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le operazioni di accertamento e di classamento delle unità immobiliari da iscrivere al catasto dei fabbricati si applica, per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 9.

Mutazioni soggettive ed oggettive delle unità immobiliari iscritte d'ufficio

1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso, anche solo parziale, di una unità immobiliare iscritta d'ufficio al catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, secondo periodo, ovvero quando è necessario conoscerne la rendita catastale ai fini fiscali, la parte provvede al completamento dell'accatastamento con le modalità previste dal presente capo, per tutte le unità derivate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la volturazione di unità immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.

Art. 10.

Accesso alla proprietà privata

1. Per le operazioni di formazione e di conservazione del catasto dei fabbricati, i funzionari degli uffici del territorio, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private dietro preavviso di almeno sette giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tecnici professionisti abilitati alla redazione di atti di aggiornamento cartografico, limitatamente all'accesso, ove necessario, a punti fiduciali. Gli ordini professionali rilasciano, a tal fine, speciali tessere di riconoscimento.

TITOLO II

CARTOGRAFIA CATASTALE

Capo I

REQUISITI DI BASE, CONTENUTI INFORMATIVI E VALENZA DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE

Art. 11.

Requisiti di base della cartografia

1. La cartografia è costituita da un archivio informatizzato e presenta i requisiti di essere:

a) definita ed appoggiata ad una maglia di riferimento di punti fiduciali, individuati plano-altimetricamente nel sistema di riferimento nazionale;

b) costituita da una rappresentazione plano-altimetrica basata sul tematismo fondamentale dei possessi o delle proprietà e quello della potenzialità produttiva agricola;

c) aggiornata con precisioni topometriche differenziate, in funzione della conformazione orografica del territorio e della diversa rilevanza urbanistica ed economica dei terreni;

d) costituita da una rappresentazione di tipo numerico a carattere vettoriale o digitale.

Art. 12.

Contenuti tematici della cartografia

1. Nella cartografia sono rappresentati i seguenti tematismi informativi:

a) vertici di riferimento rappresentati dalla maglia dei punti fiduciali;

b) particelle rappresentative dei possessi o proprietà dei terreni, nonché della potenzialità produttiva del suolo;

c) particelle rappresentative dei fabbricati e delle eventuali loro aree pertinenziali;

d) tessuto connettivo pubblico o di uso pubblico costituito dalla rete e dalle infrastrutture viarie e fluviali, con relativa toponomastica;

e) particolari topografici anche di non specifico interesse catastale e altre informazioni, che permettono una migliore lettura della cartografia.

Art. 13.

Tematismo del possesso o della proprietà

1. La cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento quello della geometria dei possessi o delle proprietà.

2. L'elemento inventariale minimo della cartografia è la particella di possesso costituita da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e foglio di mappa, caratterizzata da continuità fisica ed isopotenzialità produttiva, nonché da omogeneità dei diritti reali sullo stesso insistenti.

3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura.

Art. 14.

Tematismo della potenzialità produttiva del suolo

1. Nella cartografia sono rappresentate le informazioni relative al tematismo della potenzialità produttiva dei suoli, previsto dall'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Art. 15.

Struttura logica dell'archivio informatizzato di cartografia

1. La struttura logica degli archivi informatizzati della cartografia è costituita da diversi livelli logici, ovvero da categorie omogenee di elementi informativi. Detti livelli concernono:

a) la maglia dei punti fiduciali;

b) il tematismo del possesso o delle proprietà e dell'isopotenzialità produttiva del suolo;

c) le linee perimetrali dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza;

d) gli elementi individuativi del collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativo-censuari;

e) altri elementi informativi geometrici di interesse catastale, quali l'uso pubblico del suolo e la simbologia catastale;

f) ulteriori elementi informativi geometrici anche di non specifico interesse catastale, atti ad una migliore lettura della cartografia.

2. Il dipartimento del territorio, con decreto del direttore generale, ha facoltà di prevedere ulteriori livelli logici, qualora le esigenze di gestione della cartografia informatizzata lo richiedano.

Art. 16.

Contenuti informativi della cartografia

1. I contenuti informativi della cartografia sono di natura metrica, cronologica, qualitativa e amministrativa.

2. Le informazioni di natura metrica riguardano le coordinate piane nella rappresentazione di Gauss-Boaga e le informazioni altimetriche costituite dalle curve di livello e da punti quotati, tra cui i punti fiduciali e i vertici delle particelle; le informazioni altimetriche possono essere acquisite da cartografie tecniche di altre istituzioni, previa verifica di conformità alle disposizioni del presente regolamento da parte del dipartimento del territorio; le informazioni di natura

cronologica riguardano la storicizzazione degli elementi acquisiti ed aggiuntivi; le informazioni di natura qualitativa distinguono l'attendibilità dell'informazione in funzione delle metodologie di acquisizione del dato e dello scopo dell'aggiornamento; le informazioni di natura amministrativa consentono il collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativo-censuari dei terreni e dei fabbricati.

Art. 17.

Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata

1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla elaborazione dei dati presenti nel relativo archivio informatizzato, conserva i contenuti informativi ed i simboli della mappa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la sola eccezione dei perimetri dei fabbricati, che vengono evidenziati con una linea di spessore maggiore rispetto a quello delle rimanenti linee.

Art. 18.

Valenza documentale della cartografia

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650, la raccolta dei fogli di mappa ottenuti con le modalità di cui all'articolo 17, unitamente a quelli su supporto cartaceo preesistenti conservati dalle sezioni del catasto terreni, costituisce la cartografia ufficiale del dipartimento del territorio.

Capo II

RETE DI INQUADRAMENTO DEL RILIEVO

Art. 19

Punti fiduciali

1. Il punto fiduciale è un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti geometrici di aggiornamento.

2. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio due distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria, in relazione ai requisiti indicati negli articoli 20 e 21.

3. L'insieme dei punti fiduciali, unitamente ai vertici di riferimento degli altri organi cartografici dello Stato, costituisce un archivio unitario, creato d'intesa con gli organi medesimi presso il dipartimento del territorio.

4. Il dipartimento del territorio, in qualità di organo cartografico dello Stato, può certificare la qualità dei vertici di riferimento istituiti da enti pubblici o privati nello svolgimento dei rilevamenti di competenza. La certificazione è resa previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché da eventuali capitolati tecnici definiti d'intesa con gli altri organi cartografici produttori di vertici. Tali vertici, ottenuta la certificazione, possono essere inseriti nell'archivio di cui al comma 3.

5. Nuove modalità operative nella determinazione della maglia primaria e secondaria dei punti fiduciali, conseguenti agli sviluppi tecnologici, sono disciplinati con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio.

Art. 20.

Maglia primaria dei punti fiduciali

1. La maglia primaria dei punti fiduciali è costituita da vertici aventi densità territoriale di un punto ogni mille ettari, determinati con riferimento alla rete dell'istituto geografico militare.

2. I vertici della maglia sono conservati dal dipartimento del territorio. Per la loro individuazione sul territorio e la loro conservazione, si applicano le disposizioni previste dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, concernente «norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici».

3. La maglia primaria può essere composta anche di vertici di riferimento realizzati da altre istituzioni pubbliche o private, purché rispondenti ai requisiti di precisione stabiliti nel presente regolamento e verificati dal dipartimento del territorio.

4. La maglia primaria presenta le seguenti precisioni intrinseche:

a) nel posizionamento planimetrico:

$$(\triangle N^2 + \triangle E^2)^{1/2} \leq 0.15m$$

b) nel posizionamento altimetrico:

$$|\triangle H| \leq 0.20m$$

dove:

$\triangle N$, $\triangle E$ sono le differenze fra le coordinate di un punto fiduciale riportate sulla monografia e quelle dello stesso punto ricavate con operazioni di collegamento al vertice IGM95 più vicino;

$\triangle H$ è la differenza tra la quota geoidica di un punto fiduciale riportata sulla monografia e quella dello stesso punto, ricavata con operazioni di livellazioni di precisione appoggiate alla rete sopra menzionata.

Art. 21.

Maglia secondaria dei punti fiduciali

1. La maglia secondaria viene definita con una densità di un vertice ogni venticinque ettari. I vertici della maglia sono individuati con metodologie di rilievo e con le precisioni intrinseche di cui al comma 3, differenziate in funzione dell'urbanizzazione e della morfologia del territorio.

2. I vertici della maglia secondaria possono essere integrati o aggiornati nelle coordinate, qualora siano soggetti a nuove rilevazioni da parte di altre istituzioni pubbliche o private, purché le nuove informazioni di aggiornamento rispondano a requisiti di maggiore precisione rispetto a quelle precedenti.

3. Per la maglia secondaria dei vertici di riferimento vengono stabilite le seguenti precisioni intrinseche:

a) nel posizionamento planimetrico:

$$(\triangle N^2 + \triangle E^2)^{1/2} \leq T_p$$

b) nel posizionamento altimetrico;

$$| \triangle H | \leq T_H$$

dove:

1) $T_p = 0.20$ m, $T_H = 0.30$ m, per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;

2) $T_p = 0.25$ m, $T_H = 0.40$ m, per le aree agricole in pianura o media collina;

3) $T_p = 0.30$ m, $T_H = 0.50$ m, per le aree agricole di alta collina o montagna.

Capo III

PRODUZIONE E ADEGUAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE

Art. 22.

Disciplina dei lavori topografici e cartografici

1. Il rilevamento topografico e la formazione della cartografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti.

2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno o sul modello stereoscopico restituito analiticamente o attraverso tecniche di cartografia digitale.

3. La cartografia è inquadrata plano-altimetricamente nel sistema geodetico nazionale.

4. Le metodologie di formazione della cartografia e della struttura del relativo archivio informatizzato sono disciplinate dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

Art. 23.

Rappresentazione cartografica

1. La cartografia catastale è rappresentata in fogli di mappa.

Art. 24.

Precisioni plano-altimetriche della mappa

1. Le precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione.

2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche:

a) le coordinate ($N'p$, $E'p$) di un punto P del terreno memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso punto (Np, Ep) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente precise e riferite ai vertici della rête geodetica di inquadramento della mappa, devono soddisfare la relazione:

$$\left[\left(N'_p - N_p\right)^2 + (E'_p - E_p)^2\right]^{1/2} \leq T_p$$

in cui T_p è uguale a:

1) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;

2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina;

3) 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna;

b) la differenza tra la quota H' di un punto del terreno, memorizzata nell'archivio informatico e la quota H dello stesso punto ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve soddisfare la seguente relazione:

$$|H' - H| \leq T_H$$

in cui T_H:

1) per i punti quotati isolati, è uguale a:

a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;

b) 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina;

c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna;

2) per i punti appartenenti a curve di livello, è uguale a:

a) 0.60 m per aree urbanizzate o di espansione urbanistica;

b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media collina;

c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna.

Capo IV

AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE

Art. 25.

Norme di conservazione

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini dell'aggiornamento delle mappe catastali eseguito d'ufficio o proposto dall'utenza tecnica esterna, si applicano la normativa di conservazione del catasto dei terreni e le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE

Art. 26.

Formazione del catasto dei fabbricati

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della formazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

2. La formazione del catasto fabbricati è avviata, anche a mezzo di rilievi aereofotografici, a cura del dipartimento del territorio e completata a cura della parte, con le modalità previste nell'articolo 9. Gli uffici dipendenti provvedono alla iscrizione, nel catasto dei fabbricati, senza attribuzione di rendita e con apposita annotazione di provenienza attestante la mancanza di elaborati tecnici, delle costruzioni o porzioni di esse censite ovvero denunciate al catasto terreni entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di aggiornamento degli atti del catasto dei fabbricati con le procedure automatiche previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1994, n. 300, è facoltà dell'ufficio di operare al principio della continuità storica delle iscrizioni catastali.

3. L'inizio delle operazioni di formazione è oggetto di preavviso alla cittadinanza. Il dipartimento del territorio pubblica le risultanze delle operazioni di cui al comma 2, secondo periodo. Avverso alle predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni con le modalità previste dalla normativa richiamata all'articolo 5, limitatamente alle incoerenze eventualmente introdotte negli archivi in seguito alle operazioni di migrazione delle informazioni dal catasto terreni a quello dei fabbricati.

4. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* vengono definite le fasi di formazione del catasto dei fabbricati e le modalità tecniche ed operative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

Art. 27.

Conservazione del catasto dei fabbricati

1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni.

Art. 28.

Specifiche tecniche della cartografia

1. Fino al completamento delle operazioni di adeguamento degli atti censuari del catasto terreni e della cartografia alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativa alla definizione dei nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli, hanno validità le attuali specifiche tecniche della cartografia catastale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 gennaio 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 45

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati, il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è il seguente:

«1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12».

— Il testo dell'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:

a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;

b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;

c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera *d)*;

d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;

e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita».

— Il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione fra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997».

— Il testo dell'art. 2, comma 1-*sexies*, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è il seguente:

«Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli».

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, è il seguente:

«Art. 1. — L'art. 41 del testo unico delle leggi sul catasto dei terreni è sostituito dal seguente:

"Costituiscono il catasto:

1) la mappa particellare;

2) l'elenco e lo schedario delle particelle;

3) il registro o schedario delle partite;

4) la matricola o schedario dei possessori.

Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneità alla elaborazione meccanografica.

Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati"».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 3, commi 154 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si rinvia alle note alle premesse.

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1-*sexies*, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si rinvia alle note alle premesse.

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 650, si rinvia alle note alle premesse.

Nota all'art. 28:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1-*sexies*, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si rinvia alle note alle premesse.

98G0063

DECRETO 16 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggettata all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione dell'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo

a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del Conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 110/97 del 16 gennaio 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 18 dicembre 1997 (dalle ore 8,15 alle ore 15) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 18 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A1436

DECRETO 20 febbraio 1998.

Approvazione del modello di garanzia dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina il diritto al rimborso delle eccedenze di imposta sul valore aggiunto e le condizioni per il relativo esercizio;

Visto l'art. 38-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante le modalità di esecuzione dei rimborsi delle eccedenze di imposta sul valore aggiunto ed, in particolare, le modalità di garanzia degli stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1979 concernente le modalità di effettuazione dei rimborsi I.V.A. infrannuali;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le modalità di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari della riscossione;

Visto il titolo II del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, che disciplina, tra l'altro, l'erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari della riscossione, previa presentazione di idonea garanzia;

Visto l'art. 24, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha modificato il primo comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo la prestazione di garanzie contestualmente all'esecuzione del rimborso I.V.A. e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, a copertura anche dei crediti relativi ed annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa;

Considerato che occorre determinare le modalità relative alla prestazione della garanzia dei predetti rimborsi;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato modello di fideiussione per l'anticipato rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e per i crediti vantati dall'amministrazione finanziaria relativamente ad annualità precedenti, accertati o comunque richiesti nel periodo di validità della fideiussione stessa, nonchè le relative condizioni generali di assicurazione che regolano il rapporto tra la società fideiubente e l'amministrazione finanziaria.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto, hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

FIDEIUSSIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPATO RIMBORSO DELL'I.V.A.

n.......................

Rilasciata a:______________________________Partita IVA____________________
domiciliato/a/con sede in____________________________Cod.Fisc.______________ fino alla concorrenza di £____________________(lire____________________) a favore dell'Amministrazione finanziaria - Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto o delle Entrate di

____

PREMESSO

- che_____________________________in seguito denominato/a "Contraente" ha presentato in data______________, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni, la dichiarazione relativa al periodo____________________(anno/trimestre), dalla quale emerge una eccedenza di imposta detraibile, che può essere chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del citato decreto, per la somma di £____________________(lire________________);

- che il Contraente intende ottenere il rimborso della somma di £______________ (lire____________________) presentando idonea garanzia ai sensi dell'art.38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni e integrazioni, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al temine di decadenza dell'accertamento e cioè sino al__________________,

- che in particolare si tratta di:

rimborso dell'eccedenza d'imposta ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni e integrazioni, per l'anno 19... da garantire mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria

rimborso infrannuale dell'eccedenza d'imposta detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni e integrazioni, per il......trimestre 19...., in conformità dell'istanza prodotta all'Ufficio IVA o all'Ufficio delle entrate di.......................da garantire mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria

CIO' PREMESSO

La sottoscritta_________________________(in seguito denominata "Società"), con sede in _________________________, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n.348, e successive modificazioni e integrazioni, domiciliata in____________________con la presente polizza

si costituisce fideiussore del Contraente

il quale per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Amministrazione finanziaria, alle condizioni generali e particolari che seguono, per il pagamento dei seguenti importi:

□ per rimborso annuale:

a) somma indicata in premessa, quale eccedenza dell'imposta chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, primo comma, del D.P.R. n.633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni ____________________

b) interessi, al tasso del 5% annuo, maturati dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta del rimborso fino alla presunta data di effettuazione dello stesso (120 giorni dalla stipula della presente) ____________________

c) sub-totale (a + b) ____________________

d) interessi per il periodo intercorrente dalla data di erogazione del rimborso fino al termine di decadenza dell'accertamento calcolati al tasso del 5% annuo, sulla somma degli importi di cui alla precedente lettera c) ____________________

e) totale (c + d) ____________________

e quindi fino a concorrenza dell'importo complessivo di £____________(lire_______________) (c + d).

☐ per rimborso infrannuale:

a) somma indicata in premessa, quale eccedenza di imposta detraibile per il ______trimestre 19...ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, secondo comma, del D.P.R. n.633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni ____________________

b) interessi, al tasso del 5% annuo, maturati dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della richiesta del rimborso fino alla presunta data di effettuazione dello stesso(120 giorni dalla stipula della presente) ____________________

c) sub-totale (a + b) ____________________

d) interessi per il periodo intercorrente dalla data di erogazione del rimborso fino al termine di decadenza dell'accertamento, calcolati al tasso del 5% annuo, sulla somma degli importi di cui alla precedente lettera c) ____________________

e) totale (c + d) ____________________

e quindi fino a concorrenza dell'importo complessivo di £__________(lire______________) (c + d).

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art.1 - Delimitazione della garanzia - La società garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo indicato all'art.2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, il pagamento totale o parziale delle seguenti somme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal contraente a seguito di atto amministrativo notificato entro il periodo di validità del presente contratto:

- eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al contraente medesimo relativamente all'anno sui si riferisce la garanzia;
- crediti vantati allo stesso titolo dall'Amministrazione nei confronti del contraente, relativi all'anno cui si riferisce il rimborso nonchè a quelli precedenti.

Art.2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza ha validità a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Contraente e fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione a cui si riferisce la richiesta di rimborso, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal ____________al____________.Gli estremi del pagamento del rimborso ed il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento dovranno essere comunicati tempestivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Società, dall'Ufficio IVA o dal concessionario che ha provveduto al rimborso.

Art.3 - Importo massimo della garanzia - La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Amministrazione finanziaria per il quale sia stata escussa la società garante e venga effettuato il pagamento o presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia in conformità dell'art.38-bis, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.

Art.4 - Inadempimento del contribuente - L'eventuale mancato pagamento dei premi o dei corrispettivi da parte del contribuente non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione finanziaria.

Art.5 - Obbligazioni delle parti contraenti - La società si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Contraente, le somme richiesta

dall'Ufficio IVA o dall'Ufficio delle entrate ai sensi dell'art.1 entro sessanta giorni dalla data di notifica al Contraente dell'atto amministrativo. L'Ufficio IVA o l'Ufficio delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A.R. ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società, in tempo utile e comunque almeno 15 giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro la quale il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art.6 - Coesistenza di più fideiussioni - Nel caso che vi siano più fideiussioni prestate a garanzia dello stesso credito vantato dall'Amministrazione finanziaria, con riferimento a diversi periodi d'imposta, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale a cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta. Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari.

Art.7 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Art.8 - Surrogazione - La Società e surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Amministrazione finanziaria, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa.

L'Amministrazione finanziaria faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi in suo possesso.

Art.9 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato del presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

Art.10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art.11 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e l'Amministrazione finanziaria e competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione stessa.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

____________________ ____________________

98A1442

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 febbraio 1998.

Autorizzazione alla società Flam Gas Laboratories S.r.l., in Fiume Veneto, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CE per caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio datata 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;

Vista l'istanza con la quale la società Flam Gas Laboratories S.r.l., con sede a Fiume Veneto (Pordenone), via Mazzini, 81/b, in forza del citato decreto 15 novembre 1996, n. 660, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CEE di cui all'art. 4 ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto di cui all'art. 8;

Considerato che la società Flam Gas Laboratories S.r.l. soddisfa ai requisiti minimi fissati nell'allegato V;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Flam Gas Laboratories S.r.l. è autorizzata al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo B.

2. La società Flam Gas Laboratories S.r.l. è altresì autorizzata al rilascio di attestati di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto secondo le procedure descritte nell'allegato IV, moduli C, D ed E, di cui al decreto 15 novembre 1966, n. 660.

3. Con periodicità trimestrale la società Flam Gas Laboratories S.r.l. invia copia degli attestati rilasciati, nonché le eventuali revoche o rifiuti di attestazione all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro il periodo di validità l'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può procedere a verificare in concreto l'attività svolta.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza tecnica o procedurale, la presente autorizzazione è sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa sino a quel momento svolta. Nei casi di particolare gravità l'autorizzazione è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A1428

DECRETO 17 febbraio 1998.

Autorizzazione alla società Istituto servizi europei tecnologici - I.S.E.T. S.n.c., in Concordia, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CE per i livelli di rumore emessi dalle macchine e materiali per cantieri, dei motocompressori, dei gruppi elettrogeni di saldatura, dei gruppi elettrogeni e dei martelli demolitori azionati a mano, ai sensi delle direttive numeri 79/113/CEE modificata dalla 81/1051/CEE e 85/405/CEE, 84/533/CEE modificata dalla 85/406/CEE, 84/535/CEE modificata dalla 85/407/CEE, 84/536/CEE modificata dalla 85/408/CEE, 84/537/CEE modificata dalla 85/409/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive:

79/113/CEE modificata dalla 81/1051/CEE e 85/405/CEE,

84/533/CEE modificata dalla 85/406/CEE,

84/535/CEE modificata dalla 85/407/CEE,

84/536/CEE modificata dalla 85/408/CEE,

84/537/CEE modificata dalla 85/409/CEE,

concernenti le emissioni sonore rispettivamente delle macchine e materiali per cantieri, dei motocompressori, dei gruppi elettrogeni di saldatura, dei gruppi elettrogeni e dei martelli demolitori azionati a mano ed attuate tutte con decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le modalità per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni;

Vista la richiesta presentata dalla società Istituto servizi europei tecnologici - I.S.E.T. S.n.c., con sede in Concordia (Modena), via Ciro Menotti n. 10;

Rilevato che la documentazione pervenuta è conforme a quanto indicato nei citati decreti ministeriali;

Considerato che la società Istituto servizi europei tecnologici - I.S.E.T. S.n.c., con sede in Concordia (Modena), via Ciro Menotti n. 10, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Istituto servizi europei tecnologici - I.S.E.T. S.n.c., con sede in Concordia (Modena), via Ciro Menotti n. 10, è autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore dei seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa ed utilizzate per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile;

macchine e materiali per cantieri;

motocompressori;

gruppi elettrogeni di saldatura;

gruppi elettrogeni;

martelli demolitori azionati a mano.

2. La certificazione CE ed il controllo di conformità dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalità stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.

6. Nei casi di particolare gravità o qualora venga a cessare uno dei requisiti minimi di cui in premessa, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Dipartimento prevenzione del Ministero della sanità
OLEARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
CACOPARDI

98A1468

DECRETO 17 febbraio 1998.

Autorizzazione alla società Movicon S.a.s., in Abbadia Lariana, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CE per i livelli di rumore delle macchine e materiali per cantieri, dei motocompressori, dei gruppi elettrogeni di saldatura, dei gruppi elettrogeni e dei martelli demolitori azionati a mano, ai sensi delle direttive numeri 79/113/CEE modificata dalla 81/1051/CEE e 85/405/CEE, 84/533/CEE modificata dalla 85/406/CEE, 84/535/CEE modificata dalla 85/407/CEE, 84/536/CEE modificata dalla 85/408/CEE, 84/537/CEE modificata dalla 85/409/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive:

79/113/CEE modificata dalla 81/1051/CEE e 85/405/CEE,

84/533/CEE modificata dalla 85/406/CEE,

84/535/CEE modificata dalla 85/407/CEE,

84/536/CEE modificata dalla 85/408/CEE,

84/537/CEE modificata dalla 85/409/CEE,

concernenti le emissioni sonore rispettivamente delle macchine e materiali per cantieri, dei motocompressori, dei gruppi elettrogeni di saldatura, dei gruppi elettrogeni e dei martelli demolitori azionati a mano ed attuate tutte con decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588.

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317 concernenti le modalità per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni;

Vista la richiesta presentata dalla società Novicon S.a.s., con sede in via Pier Linzanico n. 49 - Abbadia Lariana (Lecco);

Rilevato che la documentazione pervenuta è conforme a quanto indicato nei citati decreti ministeriali;

Considerato che la società Novicon S.a.s., con sede in via Pier Linzanico n. 49 - Abbadia Lariana (Lecco), ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Novicon S.a.s., con sede in via Pier Linzanico n. 49 - Abbadia Lariana (Lecco), è autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore dei seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa ed utilizzate per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile:

macchine e materiali per cantieri;

motocompressori;

gruppi elettrogeni di saldatura;

gruppi elettrogeni;

martelli demolitori azionati a mano.

2. La certificazione CE ed il controllo di conformità dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalità stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.

6. Nei casi di particolare gravità o qualora venga a cessare uno dei requisiti minimi di cui in premessa, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Dipartimento prevenzione del Ministero della sanità
OLEARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
CACOPARDI

98A1469

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Modificazione della responsabilità della conservazione in presenza di talune varietà di specie agrarie.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, le varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo, per le quali, altresì, è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Visto l'atto notarile notaio dott. Bernardo Cannata con il quale il costitutore Giovanni Mosconi ha donato tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione delle varietà Italo e Serio ai signori Mosconi Cesare e Mosconi Giorgio;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Sentito il parere della Commissione Sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 20 novembre 1997, in ordine alle richieste presentate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza come sotto indicato:

frumento duro: Italo;

frumento tenero: Serio.

Da: Mosconi Giovanni, via Rismondo 11 - 60100 Ancona.

A: Pro.Se.Me. S.r.l, viale dell'Unità d'Italia - 94100 Enna.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 21

98A1437

DECRETO 23 dicembre 1997.

Modificazione della denominazione della varietà di erba medica Victoria.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 1997 con il quale è stata iscritta nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, la varietà di erba medica denominata Victoria;

Vista la richiesta dell'interessato volta a modificare la denominazione della varietà medesima;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Sentito il parere della Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 20 novembre 1997, in ordine alla richiesta presentata;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto;

Decreta:

La denominazione della varietà di erba medica Victoria viene modificata in Viktoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 20

98A1438

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 novembre 1997.

Estensione della possibilità di esercizio di libera attività professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto l'art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per l'attuazione dei comuni 8, 11 e 12 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996 concernenti l'attività libero professionale del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che, con decreto del Ministro della sanità, sono individuate, in attuazione del richiamato art. 1 della legge n. 662 del 1996, le caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1997, con il quale è stata data attuazione alla richiamata disposizione di legge;

Vista la nota, datata 5 novembre 1997, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato, ai sensi dell'art 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al Ministro della sanità una segnalazione relativa alle distorsioni della concorrenza tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico derivanti dal richiamato decreto del Ministero della sanità 31 luglio 1997;

Ritenuto, conformemente a quanto rappresentato dalla predetta Autorità, che «la eliminazione di non giustificati vincoli all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, anche quando sia svolta nell'ambito di un rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale, costituisca un obiettivo di interesse generale alla luce del quale è doveroso rimuovere ogni forma di discriminazione fra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico»;

Ritenuto, pertanto, di dover ricomprendere fra i destinatari delle disposizioni sull'attività libero profes-

sionale extramuraria, di cui al richiamato decreto del Ministro della sanità del 31 luglio 1997, tutti gli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche;

Ritenuto, conseguentemente, di modificare l'art. 2, comma 2, del richiamato decreto 31 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, concernente l'attività libero-professionale e l'incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 2 settembre 1997, sono soppresse le parole «equiparati ai medici psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 6

98A1447

MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 dicembre 1997.

Concessione alla società Ilva pali Dalmine di un contributo per il magazzino di Foggia e per lo stabilimento ed il magazzino di Bitonto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 6 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 6 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non può comunque superare i limiti pro-capite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995. n. 341;

Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 510, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 60 miliardi che graveranno sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Visto l'accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 12 marzo 1994 tra il gruppo Ilva e le OO. SS. Fim-CISL, Fiom-CGIL, Uilm-UIL nazionali e territoriali per il piano di ristrutturazione e scissione societaria dell'Ilva in liquidazione e sue partecipate e controllate, che ha coinvolto oltre 500 lavoratori ed ha comportato esuberi per oltre 500 lavoratori ed ha comportato esuberi per oltre 12.000 unità ed in funzione della costituzione della società Ilva laminati piani e acciai speciali Terni e del conseguente processo di privatizzazione resosi necessario a seguito degli impegni governativi assunti in sede comunitaria;

Considerato in particolare il processo di privatizzanone dell'Ilva pali Dalmine, società già partecipata dell'Ilva laminati piani, conclusosi nel 1996 e avvenuto nell'ambito ed in conseguenza del processo di ristrutturazione e privatizzazione del gruppo Ilva;

Considerata l'acquisizione da parte di Ilva pali Dalmine, già privatizzata, dei rami di azienda costituiti dai magazzini di Bitonto e di Foggia della Sidercomit centro meridionale, società controllata dall'Ilva laminati piani, e dello stabilimento di Bitonto della Centro acciai, società controllata dall'Ilva laminati piani;

Considerati gli impegni sottoscritti dai nuovi azionisti nei confronti dell'IRI volti a garantire la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente, la conservazione del trattatnento economico e normativo a

livello individuale e l'osservanza delle intese di cui all'accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero del lavoro il 12 marzo 1994;

Considerate in particolare la ricapitalizzazione per oltre 23 miliardi effettuata nel 1996 e la ristrutturazione e riorganizzazione in corso nell'Ilva pali Dalmine;

Vista la domanda di contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994 per complessive 201 unità, presentata da Ilva pali Dalmine, di cui 37 nei magazzini di Bitonto e Foggia e nello stabilimento di Bitonto;

Visto il decreto del 22 ottobre 1997 di concessione all'Ilva pali Dalmine di contributi a valere sulla legge n. 56/1994 per lo stabilimento di Torre Annunziata per 164 unità lavorative;

Vista la nota integrativa dell'Ilva pali Dalmine relativa all'organico dell'Ilva pali Dalmine - magazzini di Bitonto e Foggia e stabilimento di Bitonto, pari a complessive 36 unità in data 30 settembre 1997;

Vista la nota defla regione Puglia del 4 dicembre 1997 nella quale si esprime una valutazione positiva in merito alla concessione all'Ilva pali Dalmine del contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 25.000 ECU pro-capite per le piccole e medie imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale:

Decreta:

Art. 1.

Alla società Ilva pali Dalmine è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari L. 1.729.170.000, a fronte della salvaguardia dell'occupazione di 36 unità lavorative complessive, di cui 4 nel magazzino di Foggia, 11 nel magazzino di Bitonto, 21, nello stabilimento di Bitonto.

Art. 2.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui all'art. 1.

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 1.729.170.000 graverà sul capitolo 1176 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996 già impegnata con decreto direttoriale del 16 dicembre 1996.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

98A1451

DECRETO 23 dicembre 1997.

Concessione alla società FBM Hudson italiana dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilità previste a valere sul Fondo per l'occupazione:

Visto l'art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha preordinato allo scopo la somma di lire 10 miliardi;

Visto il decreto interministeriale del 10 ottobre 1997 che ha destinato lire 38 miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994 alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991:

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art 4, comma 25, sopra citato;

Considerato che la società FBM Hudson del gruppo Fochi è stata posta in amministrazione straordinaria in data 19 settembre 1995;

Considerato che il Ministero dell'industria con decreto del 26 maggio 1997 ha revocato la prosecuzione dell'esercizio provvisorio di impresa per la società sopra citata:

Considerato che in data 29 maggio 1997 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è stato

stipulato un accordo per la cessione del complesso aziendale di Terno d'Isola (Bergamo) della FBM Hudson in a.s. alla società Hamon italiana;

Vista l'istanza presentata da FBM Hudson italiana, già Hamon italiana, in data 17 giugno 1997;

Considerato che FBM Hudson italiana, già Hamon Italiana, non ha le caratteristiche di cui all'art 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla società FBM Hudson italiana, già Hamon italiana, per 420 unità delle complessive 467 dei complessi aziendali ex FBM Hudson in a.s., il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, i benefici previsti dall'art. 8. comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

98A1448

DECRETO 23 dicembre 1997.

Concessione alla società Innse macchine utensili dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilità previste a valere sul Fondo per l'occupazione:

Visto l'art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha preordinato allo scopo la somma di lire 10 miliardi;

Visto il decreto interministeriale del 10 ottobre 1997 che ha destinato lire 38 miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994 alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991:

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art 4, comma 25, sopra citato;

Viste le domande presentate mel 1997 dalla società Salumificio Valtiberino, Icet Group, Solagrital, FBM Hudson italiana, Pietro Mazzoni;

Vista in particolare l'istanza presentata dalla Innse macchine utensili S.p.a., in data 5 giugno 1997 per 64 unità lavorative;

Viste le comunicazioni relative alla reiezione delle istanze delle società Salumificio Valtiberino e Iciet Group;

Considerato che la società Innse macchine utensili è stata posta in amministrazione straordinaria in data 15 marzo 1994;

Considerato che il Ministero dell'industria ha autorizzato l'esercizio di impresa fino al 15 marzo 1997;

Considerato che in data 23 maggio 1997 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre1990 n. 428, è stato stipulato un accordo per la cessione del complesso aziendale di Brescia della Innse macchine utensili a.s. alla Innse macchine utensili S.p.a. (gia Innse machine Tools S.p.a. controllata dalla Berardi S.p.a.) con il passaggio di almeno 58 unità lavorative dell'unità produttiva di Brescia alla società acquirente;

Considerato che la Innse macchine utensile S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla società Innse macchine utensili S.p.a. (gia Innse machine Tools S.p.a. controllata dalla Berardi S.p.a.) per 64 unità lavorative del complesso aziendale di Brescia ex Innse macchine utensili in a.s., il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

98A1449

DECRETO 23 dicembre 1997.

Concessione alla società Pietro Mazzoni S.p.a. dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilità previste a valere sul Fondo per l'occupazione:

Visto l'art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha preordinato allo scopo la somma di lire 10 miliardi;

Visto il decreto interministeriale del 10 ottobre 1997 che ha destinato lire 38 miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994 alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991:

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato;

Considerato che la società Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria in data 9 maggio 1996;

Considerato che il Ministero dell'industria con decreto del 24 luglio 1997 ha revocato la prosecuzione dell'esercizio provvisorio di impresa alla societa Cariboni Paride in a.s.;

Considerato che in data 28 luglio 1997 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre1990 n. 428, è stato stipulato un accordo per la cessione del ramo d'azienda della telefonia della Cariboni Paride in a.s. alla Pietro Mazzoni S.p.a., con il passaggio di 103 unità lavorative dell'unità produttiva di Colico (Lecco) e di 46 unità lavorative dell'unità produttiva di Parma/Piacenza;

Vista l'istanza presentata dalla Pietro Mazzoni S.p.a. in data 7 agosto 1997;

Considerato che la Pietro Mazzoni S.p.a. ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla società Pietro Mazzoni S.p.a. per 149 unità lavorative complessive del ramo d'azienda della telefonia ex Cariboni Paride in a.s. di cui 103 dell'unità produttiva di Colico (Lecco) e 46 dell'unità produttiva di Parma/Piacenza, il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

98A1450

DECRETO 12 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Futura», in Atripalda.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Futura», con sede sociale in Atripalda (Avellino), costituita in data 29 agosto 1986 per rogito notaio Paolo Di Rito, repertorio n. 4639, registro società n. 4694 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1636/222075).

Avellino, 12 febbraio 1998

Il direttore: D'ARGENIO

98A1391

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 dicembre 1997.

Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Porto Cesareo».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e in particolare gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero
dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, formulato con la nota prot. n. 14261 del 5 giugno 1989;

Vista la nota prot. ICDM/I/0306 del 13 febbraio 1997, a firma del Ministro, con la quale si sollecitano alla regione Puglia e agli enti locali territorialmente competenti i pareri relativi all'istituzione dell'area naturale marina protetta di «Porto Cesareo»;

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1° settembre 1997;

Considerati gli esiti del sopralluogo effettuato in data 2 dicembre 1997 da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della Consulta del mare e dell'I.C.R.A.M.;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione della citata area naturale marina protetta aggiornandone la perimetrazione e delimitazione, già pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1997, n. 214, alla luce delle risultanze del predetto sopralluogo;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata «Porto Cesareo».

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta «Porto Cesareo» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
A	40° 17'.41 N	17° 45'.91 E
B	40° 14'.32 N	17° 43'.40 E
C	40° 11'.44 N	17° 45'.91 E
D	40° 09'.94 N	17° 50'.12 E
E	40° 13'.16 N	17° 55'.57 E
R	40° 15'.39 N	17° 54'.29 E
Q	40° 14'.90 N	17° 53'.73 E
P	40° 14'.66 N	17° 53'.44 E
S	40° 15'.05 N	17° 52'.72 E
T	40° 15'.82 N	17° 53'.16 E

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta «Porto Cesareo», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri della riserva e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Porto Cesareo e Nardò.

Art. 4.

All'interno dell'area naturale marina protetta «Porto Cesareo», per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicita-

mente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A *(riserva integrale)* che comprende:

il tratto di mare da Torre S. Isidoro alla Punta corrispondente alla località Casa Giorgella, per una profondità di circa metri 500 dalla costa; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
F	40° 13'.00 N	17° 55'.38 E
G	40° 13'.00 N	17° 54'.89 E
H	40° 11'.48 N	17° 54'.89 E
I	40° 11'.48 N	17° 55'.19 E

il tratto di mare antistante la Penisola della Strega per una distanza di circa metri 500 dalla costa, con delimitazione data dai seguenti punti:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
N	40° 14'.18 N	17° 54'.45 E
O	40° 14'.15 N	17° 54'.22 E
P	40° 14'.66 N	17° 53'.44 E
Q	40° 14'.90 N	17° 53'.73 E

In tale zona sono vietati:

l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, escluse le imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente di gestione della riserva;

la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché sostanze tossiche o inquinanti;

le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

La navigazione nella fascia di mare prospiciente la suddetta area, per una larghezza di circa 1.000 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi.

Zona B *(riserva generale)*: comprende le due aree delimitate dai seguenti punti:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
B	40° 14'.32 N	17° 43'.40 E
C	40° 11'.44 N	17° 45'.91 E
K	40° 16'.10 N	17° 45'.91 E
J	40° 16'.10 N	17° 44'.82 E
G	40° 13'.00 N	17° 54'.89 E
H	40° 11'.48 N	17° 54'.89 E
L	40° 11'.48 N	17° 51'.81 E
M	40° 13'.00 N	17° 51'.81 E

In tale zona sono consentiti:

l'accesso e la navigazione purché effettuati a velocità non superiore ai 10 nodi;

la navigazione alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, a quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica, nonché a quelle per la fruizione, nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore della riserva;

l'accesso a motore alle imbarcazioni per l'esercizio della pesca professionale ai pescatori espressamente autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta con i mezzi selettivi autorizzati dal medesimo ente;

la balneazione;

le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.);

il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;

l'attività di pesca sportiva con canna e senza mulinello o con lenza da fermo.

In quest'area sono vietati:

l'ancoraggio;

la pesca subacquea;

la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

Zona C *(riserva parziale)*: è costituita dalla restante area della riserva così come delimitata all'art. 2.

In tale zona sono consentiti:

l'accesso e transito ad imbarcazioni dotate o meno di motore purché osservino una velocità non superiore a dieci nodi per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;

l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore della riserva;

l'esercizio della pesca professionale con i mezzi selettivi autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;

l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente predisposte dell'ente gestore, con particolare riferimento all'area compresa tra la Penisola della Strega e la terraferma;

la balneazione;

le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.);

il prelievo di organismi e minerali per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;

la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo anche effettuata da riva.

In quest'area sono vietati:

l'ancoraggio;

l'ormeggio non regolamentato;

la pesca subacquea;

la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

Art. 5.

La gestione dell'area naturale marina protetta «Porto Cesareo» sarà affidata, ove possibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, secondo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad enti locali territoriali, singoli o in associazione tra loro, con il contributo di istituti di ricerca e associazioni ambientaliste riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Porto Cesareo» si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 40.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma di L. 350.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997.

Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999, 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta.

Art. 7.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre 180 giorni dall'approvazione di tale convenzione.

Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. Nelle more dell'affidamento in gestione dell'area naturale marina protetta, i divieti di cui alle zone «B» e «C» potranno essere graduati nella loro applicazione, secondo le direttive impartite al riguardo dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare, per un periodo massimo non superiore ad un anno.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni scientifiche di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 12 dicembre 1997

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 3

ALLEGATO

98A1390

DECRETO 12 dicembre 1997.

Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989;

Visto il parere del comune di Cabras, espresso con nota prot. 312 del 14 gennaio 1991;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, espresso con nota prot. 14261 del 5 giugno 1989;

Vista la nota prot. ICDM/0305 del 13 febbraio 1997, con la quale si sollecita alla regione autonoma della Sardegna il parere relativo all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre»;

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1° settembre 1997;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione della citata area naturale marina protetta.

Decreta:

Art. 1.

È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre».

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
I)	39° 59'.95 N	08° 24'.18 E
LL)	40° 01'.90 N	08° 14'.00 E
MM)	39° 50'.00 N	08° 14'.00 E
NN)	39° 50'.00 N	08° 26'.17 E
OO)	39° 52'.72 N	08° 29'.37 E
PP)	39° 54'.05 N	08° 29'.37 E

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma; della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuzione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel comune di Cabras.

Art. 4.

All'interno dell'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre», per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo, circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naurale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In particolare sono vietate:

a) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

nell'isola Mal di Ventre il tratto di costa nord-occidentale; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
A)	39° 58'.42 N	08° 17'.42 E
B)	39° 59'.25 N	08° 17'.19 E
C)	39° 59'.95 N	08° 17'.51 E
D)	40° 00'.20 N	08° 18'.40 E
E)	40° 00'.17 N	08° 19'.30 E

il tratto di mare «Su Tingiosu», da capo Sturaggia fino a metri 100 dal confine con il comune di Riolo; tratto delimitato dalla congiungente i punti sotto-indicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
I)	39° 59'.95 N	08° 24'.18 E
L)	39° 58'.92 N	08° 23'.25 E
M)	39° 58'.48 N	08° 23'.02 E

il tratto di mare «Torre del Sevo», fino a metri 600 a sud della Torre Mosca; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
N)	39° 54'.00 N	08° 24'.02 E
O)	39° 54'.00 N	08° 23'.68 E
P)	39° 53'.85 N	08° 23'.70 E
Q)	39° 53'.59 N	08° 23'.92 E
R)	39° 53'.56 N	08° 24'.26 E
S)	39° 53'.68 N	08° 24'.73 E
T)	39° 53'.92 N	08° 24'.73 E

il tratto di mare dal faro per metri 700 a nord fino a Torre Vecchia a sud-est, per una distanza di metri 600 verso il largo parallelamente alla costa; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
U1)	39° 51'.93 N	08° 26'.20 E
U)	39° 51'.93 N	08° 25'.60 E
V)	39° 51'.65 N	08° 25'.52 E
W)	39° 51'.30 N	08° 25'.71 E
X)	39° 51'.11 N	08° 26'.18 E
Y)	39° 51'.47 N	08° 26'.71 E
Z)	39° 51'.93 N	08° 26'.90 E
Z1)	39° 51'.93 N	08° 26'.42 E

l'area circoscritta tutt'intorno allo scoglio «Il Catalano», per una distanza di metri 1.000.

In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

c) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee.

In tale zona sono, invece, consentiti:

a) le attività di studio e di ricerca, previamente definite ed autorizzate dall'ente gestore dell'area e naturale marina protetta;

b) il transito delle imbarcazioni e dei natanti di servizio;

c) l'approdo nella zona «La Caletta» alle imbarcazioni autorizzate dall'ente gestore.

Zona B di riserva generale, che comprende:

la fascia costiera dell'ampiezza di metri 600, a partire dalla località «Su Siccu», all'interno del golfo di Oristano, fino a congiungersi alla zona di riserva integrale di «Su Tingiosu», avendo intercalate due zone di riserva integrale; fascia delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
AA)	39° 54'.21 N	08° 28'.60 E
BB)	39° 53'.73 N	08° 28'.52 E
CC)	39° 52'.52 N	08° 26'.95 E
Z)	39° 51'.93 N	08° 26'.90 E
U)	39° 51'.93 N	08° 25'.60 E
DD)	39° 52'.22 N	08° 25'.87 E
EE)	39° 52'.51 N	08° 25'.88 E
S)	39° 53'.68 N	08° 24'.73 E
O)	39° 54'.00 N	08° 23'.68 E
FF)	39° 54'.50 N	08° 23'.38 E
GG)	39° 57'.21 N	08° 23'.75 E
M)	39° 58'.48 N	08° 23'.02 E

nell'isola Mal di Ventre l'area sud-orientale, congiungendosi alla zona di riserva integrale; area delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
A)	39° 58'.42 N	08° 17'.42 E
H)	39° 58'.55 N	08° 18'.42 E
G)	39° 58'.95 N	08° 19'.15 E
F)	39° 59'.51 N	08° 19'.32 E
E)	40° 00'.17 N	08° 19'.30 E

In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietate:

a) qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

b) la navigazione parallelamente alla costa.

In tale zona sono, invece, consentite:

a) la pesca sportiva esercitata con la lenza da terra;

b) la balneazione;

c) le riprese e la fotografia subacquea;

d) la navigazione e l'attracco nelle zone appositamente delimitate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta.

Zona C di riserva parziale, che comprende:

il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente art. 2.

In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono consentite:

a) la pesca sportiva e professionale, esclusa la pesca a strascico;

b) le attività nautiche, previa autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale marina protetta e con il rispetto, oltre che delle leggi vigenti, anche dei limiti più restrittivi posti dall'ente gestore dell'area protetta medesima.

Art. 5.

La gestione dell'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre», ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, secondo comma della legge 31 dicembre 1982 n. 979, dell'art. 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sarà affidata agli enti locali competenti, anche in associazione, secondo le intese intercorse con la regione autonoma Sardegna, con il contributo di istituti di ricerca riconosciuti dal M.U.R.S.T. e associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.

Art. 6.

All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre» si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area natutale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 490.000.000, a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per l'esercizio finanziario 1997.

Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

Art. 7.

L'ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla regione.

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna e l'ente gestore interessato, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, quinto comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centoventi giorni dalla convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato.

Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata adegnata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla regione Sardegna.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il proffilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 12 dicembre 1997

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 1

ALLEGATO

98A1452

DECRETO 12 dicembre 1997.

Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

D'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 e in particolare gli articoli 8 e 18;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 18 luglio 1996;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, formulato con la nota prot. n. 46396 del 29 ottobre 1996;

Visto il parere della regione Lazio espresso con nota prot. 1197/S/P del 12 luglio 1996;

Visto il parere del comune di Ventotene espresso con nota prot. 161 del 23 gennaio 1997;

Vista la nota n. SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;

Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1° settembre 1997;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano»;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano».

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
A)	40° 49'.13 N	13° 23'.13 E
B)	40° 49'.47 N	13° 25'.95 E
C)	40° 48'.33 N	13° 27'.87 E
D)	40° 47'.58 N	13° 28'.00 E
E)	40° 46'.80 N	13° 28'.80 E
F)	40° 46'.27 N	13° 25'.33 E
G)	40° 46'.77 N	13° 22'.90 E
H)	40° 48'.45 N	13° 24'.78 E

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e all'art. 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'area naturale marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano», in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche faci-

litazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel comune di Ventotene.

Art. 4.

All'interno dell'area naturale marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano», per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

In particolare sono vietati:

a) l'ancoraggio, salvo negli specchi acquei attrezzati allo scopo dall'ente gestore e opportunamente segnalati;

b) la pesca subacquea.

All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottoelencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale, che comprende:

nell'isola di Santo Stefano il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
D)	40° 47′.58 N	13° 28′.00 E
E)	40° 46′.80 N	13° 28′.80 E
I)	40° 46′.43 N	13° 26′.53 E
L)	40° 47′.45 N	13° 26′.68 E
M)	40° 47′.43 N	13° 27′.07 E
N)	40° 47′.40 N	13° 27′.47 E

In tale zona sono vietate:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio, nonché per attività di ricerca scientifica;

b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, e la detenzione di attrezzi da pesca sui natanti autorizzati al transito;

c) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

d) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche minerali;

e) l'immersione con o senza apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate per fini scientifici e quelle in gruppi guidati da personale qualificato autorizzato;

f) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative all'ambiente naturale e alla realizzazione dei programmi di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

Zona B di riserva generale, che comprende:

il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
A)	40° 49′.13 N	13° 23′.13 E
C)	40° 48′.33 N	13° 27′.87 E
D)	40° 47′.58 N	13° 28′.00 E
F)	40° 46′.27 N	13° 25′.33 E
G)	40° 46′.77 N	13° 22′.90 E
H)	40° 48′.45 N	13° 24′.78 E
I)	40° 46′.43 N	13° 26′.53 E
L)	40° 47′.45 N	13° 26′.68 E
M)	40° 47′.43 N	13° 27′.07 E
N)	40° 47′.40 N	13° 27′.47 E
O)	40° 47′.13 N	13° 25′.45 E
P)	40° 47′.25 N	13° 25′.27 E
R)	40° 48′.20 N	13° 25′.78 E
S)	40° 49′.27 N	13° 24′.43 E

In tale zona sono vietati:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti a motore entro 500 metri dalla costa, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio, per le attività di pesca nonché per visite turistiche guidate, previamente autorizzate dallo stesso ente gestore e secondo le modalità che saranno disciplinate dal regolamento, e ad eccezione ancora dei natanti appartenenti ai cittadini residenti nel comune di Ventotene, per i quali l'ente gestore rilascia specifiche autorizzazioni;

b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee, fatta eccezione per la pesca sia professionale che sportiva,

con qualunque mezzo esercitata, previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;

c) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche minerali;

d) l'immersione con apparecchi autorespiratori, senza l'autorizzazione dell'ente gestore;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative all'ambiente naturale e alla realizzazione dei programmi di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

Zona C di riserva parziale, che comprende:

il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
	—	—
B)	40° 49'.47 N	13° 25'.95 E
C)	40° 48'.33 N	13° 27'.87 E
O)	40° 47'.13 N	13° 25'.45 E
P)	40° 47'.25 N	13° 25'.27 E
R)	40° 48'.20 N	13° 25'.78 E
S)	40° 49'.27 N	13° 24'.43 E

In tale zona sono vietate:

a) la pesca professionale per i non residenti, se non debitamente autorizzata dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli attrezzi e allo sforzo;

b) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche minerali;

c) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative all'ambiente naturale e alla realizzazione dei programmi di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

Art. 5.

La gestione dell'area naturale marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano» sarà affidata, ove possibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, secondo comma, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e dell'art. 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ad enti locali territoriali singoli o in associazione tra loro, con il contributo di istituti di ricerca e associazioni ambientaliste riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano» si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con L. 135.000.000 a gravare sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma iniziale di L. 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambe per l'esercizio finanziario 1997.

Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 4637, la somma non inferiore a L. 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

Art. 7.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificato dall'art. 19, quinto comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, nei termini consentiti dall'eventuale convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato e comunque non oltre centottanta giorni dall'approvazione di tale convenzione.

Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione da parte del Ministro dell'ambiente di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. Nelle more dell'affidamento in gestione dell'area naturale marina protetta, i divieti di cui alle zone «B» e «C» di riserva generale e parziale potranno essere graduati nella loro applicazione, secondo le direttive impartite al riguardo dall'ispettorato centrale per la difesa del mare, per un periodo massimo non superiore ad un anno.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 12 dicembre 1997

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 6

ALLEGATO

98A1453

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 6 febbraio 1998.

Approvvigionamento idropotabile della città di Iglesias. (Ordinanza n. 92).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Viste in particolare le proprie precedenti ordinanze n. 69 del 23 aprile 1997, n. 76 del 20 giugno 1997, n. 82 del 26 giugno 1997, con le quali sono stati disposti lavori urgenti da eseguire dall'ESAF, con carico sul bilancio regionale, fra i quali anche, l'intervento denominato «Utilizzo della fonte Caput Acquas e collegamento alle strutture acquedottistiche»;

Vista la nota n. 13837 del 22 settembre 1997, con la quale l'assessorato dei lavori pubblici in ottemperanza alle predette ordinanze numeri 76 e 82, dispose l'esecuzione dei lavori in parola, ivi compreso l'intervento sopraindicato;

Atteso che nelle riunioni di verifica tecnica tenutesi in data 3 febbraio 1998, con la partecipazione di rappresentanti dell'ESAF, dell'assessorato dei lavori pubblici, dell'EMSA, della commissione scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, ed in data 4 febbraio con il comune di Iglesias, è stato accertato che i lavori di cui alle sopraindicate ordinanze sono stati tutti eseguiti, ad eccezione dell'intervento denominato «Utilizzo della fonte Caput Acquas e collegamento alle strutture acquedottistiche»;

Atteso che nel corso della riunione del 3 febbraio 1998, il rappresentante dell'ESAF ha dichiarato che le risorse per l'approvvigionamento di Iglesias sono attualmente garantite da Caput Acquas per 60 l/sec., da Monti Figus per 30 l/sec., da Cuccuru Tiria fino ad un massimo di 80 l/sec.;

Considerato che, nell'immediato, a causa dell'incertezza nell'evoluzione della qualità delle acque di provenienza dai pozzi di Campo Pisano è stata valutata l'opportunità di soprassiedere all'utilizzo di detta risorsa;

Considerato altresì che al fine di garantire l'approvvigionamento idropotabile della città di Iglesias, durante le predette riunioni, sono state individuate le seguenti soluzioni operative:

1) realizzazione immediata, dell'intervento di somma urgenza, denominato «Utilizzo della fonte Caput Acquas e collegamento alle strutture acquedottistiche», già disposto con le precedenti ordinanze numeri 76/1997 e 82/1997, che consentirà l'immediata disponibilità delle acque provenienti dalle fonti di San Giovanni di Domusnovas, sufficienti per le finalità auspicate;

2) vincolo per la durata presuntiva di detti lavori stimata in circa un mese, dalla data della presente ordinanza, delle risorse sostitutive di provenienza dal serbatoio di Punta Gennarta necessarie a garantire una portata media di 66 l/sec.;

Atteso che non è valutabile con certezza il momento in cui si renderanno nuovamente disponibili le risorse delle miniere di Campo Pisano, si rende necessario altresì provvedere al vincolo di un volume non inferiore a 1.250.000 mc corrispondenti ad una portata continua di 90 l/sec., per una durata di cinque mesi da utilizzare esclusivamente nei mesi da settembre 1998 a gennaio 1999, a meno di evidente carenza della risorsa dalle fonti di San Giovanni di Domusnovas o dalle altre;

Ordina con decorrenza immediata:

Art. 1.

Per le motivazioni evidenziate nelle premesse, è confermata la disposizione già impartita con le precedenti ordinanze n. 76 del 20 giugno 1997, n. 82 del 26 agosto 1997.

È conseguentemente fatto obbligo rispettivamente:

all'ESAF di dare immediata attuazione ai lavori denominati «Utilizzo della fonte Caput Acquas e collegamento alle strutture acquedottistiche» lavori che consentiranno l'immediata disponibilità delle acque provenienti dalle fonti di San Giovanni di Domusnovas;

all'Assessorato regionale dei lavori pubblici di reperire e rendere disponibili, le risorse finanziarie necessarie.

Art. 2.

Gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo, pari a L. 224.750.000 + IVA, saranno anticipate dall'ESAF.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, provvederà al recupero delle risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese che saranno sostenute ed anticipate dall'ESAF.

Art. 3.

Il consorzio di bonifica del Cixerri, è autorizzato ad erogare dall'invaso di Punta Gennarta, a favore dell'ESAF, per l'uso idropotabile della città di Iglesias, il

quantitativo di risorsa pari ad una portata di 661 l/sec., per la durata dei lavori di cui al precedente articolo 1, durata non superiore ad un mese dalla data della presente ordinanza.

Art. 4.

Il quantitativo di risorsa idrica pari ad un volume non inferiore a 1.250.000 mc disponibili nell'invaso di Punta Gennarta, corrispondenti ad una portata continua di 90 l/sec., è vincolato per una durata di cinque mesi da utilizzare esclusivamente nei mesi da settembre 1998 a gennaio 1999, a meno di evidente carenza della risorsa dalle fonti di San Giovanni di Domusnovas o dalle altre.

Art. 5.

Il predetto vincolo potrà essere revocato, in presenza di accertata qualità della risorsa proveniente dalla miniera di Campo Pisano.

Art. 6.

Il comune di Iglesias provvederà ad attivare il prelievo delle portate di sfioro della sorgente di San Giovanni di Domusnovas, contestualmente all'ultimazione dei lavori effettuati a cura dell'ESAF, di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 7.

L'ESAF inizierà i lavori di cui al precedente art. 1 entro, e non oltre, sette giorni dalla data della presente ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di dare immediata attuazione alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 6 febbraio 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A1429

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 febbraio 1998, n. 900043.

Agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'ABI
All'ASSILEA
All'ASSIREME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

1. *Calcolo della singola quota di contributo erogabile, tenuto conto del nuovo regime di tassazione del contributo in c/capitale.*

Con circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 sono stati forniti i chiarimenti, le indicazioni e gli elementi necessari all'applicazione del regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992, aventi efficacia con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997.

I punti 2.8 e 2.9 della citata circolare forniscono, in particolare, le indicazioni utili per il calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (ESN) ed in equivalente sovvenzione lordo (ESL), fissando, tra l'altro, convenzionalmente, il sistema di determinazione dell'imposizione fiscale ai fini di cui si tratta, con riferimento alla specifica normativa che regolava, alla data di emanazione della circolare medesima, il regime di tassazione del contributo in c/capitale.

L'art. 21, commi da 2 a 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introducendo rilevanti modifiche a detto regime di tassazione con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, non consente più di mantenere, seppure convenzionalmente, il suddetto sistema di determinazione dell'imposizione fiscale. Il citato articolo, infatti, da un canto ha modificato parzialmente il regime di tassazione del contributo in c/capitale precedente e lo ha limitato, per i casi di cui si tratta, ai beni strumentali non ammortizzabili, «indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato», e, dall'altro, ha introdotto un nuovo regime con riferimento ai beni ammortizzabili. La puntuale applicazione, per il calcolo delle agevolazioni in ESN, delle modalità e dei criteri di tale nuovo regime di tassazione, richiedendo l'individuazione dell'ammontare e della distribuzione nel tempo dell'imposizione fiscale gravante su ciascun singolo bene strumentale ammortizzabile ammesso alle agevolazioni, comporterebbe un sensibile appesantimento degli oneri a carico delle imprese beneficiarie, che dovrebbero fornire un livello di dettaglio degli investimenti da agevolare sensibilmente superiore all'attuale e dovrebbero indicare i coefficienti di ammortamento relativi ai singoli beni; anche il procedimento

amministrativo ne risulterebbe particolarmente aggravato soprattutto in conseguenza dell'eccessiva personalizzazione del calcolo delle agevolazioni in ESN.

In considerazione di quanto precede, pertanto, ai fini del calcolo delle agevolazioni valido a partire dal terzo bando di applicazione della legge n. 488/1992 e, quindi, per le domande presentate a partire dal 30 dicembre 1997, si ritiene opportuno, pur mantenendo i necessari riferimenti alla specifica normativa fiscale vigente, adottare le seguenti convenzioni semplificative:

a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili (nei casi di cui si tratta: tutti i beni ammissibili alle agevolazioni, ad eccezione del terreno e di tutti quelli acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento del capitolo di spesa — di cui al punto B 10 della scheda tecnica da allegare al modulo di domanda — cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili al capitolo stesso, è come di seguito individuato:

progettazione, studi e assimilabili: 10 anni

opere murarie e assimilabili: 21 anni

macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni

ove quello relativo alle progettazioni è stato determinato considerando tali spese un incremento del valore dei beni cui le stesse si riferiscono ed assumendo, sulla base dei progetti dei primi due bandi di attuazione della legge n. 488/1992, che si riferiscano per il 24% alle opere murarie e assimilabili e per il 76% ai macchinari, impianti ed attrezzature;

b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (nei casi di cui si tratta: il terreno e tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;

c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi «*m*» (si veda la formula sotto riportata) così determinato:

si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun capitolo di cui alla precedente lettera *a)* per il periodo convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato;

si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a tutti i beni in leasing di cui alla lettera *b)* per un periodo di cinque anni;

si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale.

Conseguentemente, la formula n. 2 riportata in appendice alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 viene così modificata:

$$e = X \cdot A \cdot q^n \cdot F_r \cdot \{ESL + ESN/[1 - (1/m) \cdot t \cdot F_{ap}]\}$$

ove:

t = aliquota fiscale vigente per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, espressa in punti percentuali/100
Esempio: *per l'aliquota fiscale attualmente vigente: IRPEG 37% + IRAP 4,25% = 41,25% è t = 0,4125*

Fap = $(q^m - 1)/(i \cdot q^m)$ = fattore di accumulazione di *m* rate annuali costanti posticipate

m = numero medio di esercizi in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote erogate concorre, direttamente e indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria.

Esempio: per un programma di investimenti vengono ammesse le seguenti spese:

Spese	Dirette	in Leasing	Totale
a) Progettazione, studi e assimilabili ...	£M. 1.200,0	£M. 0,0	£M. 1.200,0
b) Suolo aziendale ..	£M. 1.500,0	£M. 0,0	£M. 1.500,0
c) Opere murarie e assimilabili	£M. 13.800,0	£M. 2.700,0	£M. 16.500,0
d) Macchinari, impianti e attrezzature ..	£M. 14.650,0	£M. 13.500,0	£M. 28.150,0
Totale ...	£M. 31.150,0	£M. 16.200,0	£M. 47.350,0

Per il calcolo delle agevolazioni è:

m = [(1.200,0 × 10) + (1.500,0 × 5) + (13.800,0 × 21) + (14.650,0 × 6) + (16.200,0 × 5)] : 47.350,0 = 10,09 arrotondato a 10,1.

A tale riguardo, infine, corre l'obbligo di informare i soggetti interessati che il software predisposto dal Ministero per lo sviluppo del business plan, essendo stato strutturato prima della richiamata legge n. 449/1997, si basa sul precedente regime di tassazione

del contributo in c/capitale. Tuttavia, al fine di determinare in modo corretto l'ammontare delle agevolazioni concedibili e di mantenere sufficiente validità a detto strumento informatico ai fini della valutazione degli effetti patrimoniali, economici e finanziari del programma di investimenti, i soggetti interessati possono apportarvi le seguenti modifiche intervenendo nelle celle a fondo bianco del prospetto «Calcolo contributo» del foglio «Calcoli agevolazione»:

nel campo «tc = Tassazione del contributo», che indica la quota di agevolazione che contribuisce alla formazione del reddito: sostituire l'attuale 50,00% con 100,00%;

nel campo «ptc = Periodo tassazione del contributo», che indica il numero di esercizi in cui ciascuna erogazione (sia relativa alle spese dirette che in leasing) contribuisce, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito: sostituire l'attuale 5 con il valore di *m* calcolato come sopra specificato;

nel campo «t = Aliquota fiscale», che indica l'aliquota fiscale vigente per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande: sostituire l'attuale 53,20% con 41,25%.

2. *Tasso di attualizzazione.*

Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 13 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni per le domande di agevolazioni presentate a decorrere dal 1997, è pari, a partire dal 1° gennaio 1998, all'8,20%.

3. *Rettifiche.*

Con riferimento alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, si ritiene opportuno rettificare i seguenti errori materiali ivi contenuti:

nella Formula n. 2 dell'Appendice, l'indicazione

«t = aliquota fiscale vigente al momento della concessione provvisoria, espressa in punti percentuali/100»;

deve intendersi sostituita dalla seguente:

«t = aliquota fiscale vigente per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, espressa in punti percentuali/100»;

nella Formula n. 2 dell'Appendice, l'indicazione

«i = tasso di attualizzazione in vigore al momento di avvio a realizzazione del programma (vedasi Tabella n. 2)»;

deve intendersi sostituita dalla seguente:

«i = tasso di attualizzazione in vigore al momento di avvio a realizzazione del programma (vedasi tabella n. 1)»;

nell'Allegato n. 18, al punto A.3.c.II, le parole

«copia autentica del verbale di Assemblea Straordinaria»

devono intendersi sostituite dalle seguenti

«copia autentica del verbale di Assemblea Ordinaria».

Il Ministro: BERSANI

98A1430

CIRCOLARE 18 febbraio 1998, n. 900062.

Variazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'ABI
All'ASSILEA
All'ASSIREME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 20 novembre 1997, n. 234363, pubblicata nel supplemento ordinario n. 247 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre 1997 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato nell'allegato n. 10, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo che dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Banco di Sicilia S.p.a. è depennata la società Serleasing S.p.a. - Roma.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

98A1431

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.23957.XV.J.(1226) del 28 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Sfera Crisantemo Alessi Calibro 130», che la ditta Pirotecnica Alessi Domenico di Allevi Giovanna S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Piane (Ascoli Piceno), località Montegiorgio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A1434

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato riguardante l'attuazione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria».

Sono stati chiesti al Ministero della sanità chiarimenti sulla portata normativa del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1998), e notizie sulle modalità con cui sarà data concreta attuazione alla disciplina in esso prevista.

Tenuto conto del generale interesse della materia, si forniscono qui di seguito precisazioni sulle principali questioni affrontate dal richiamato provvedimento legislativo.

1. *Sperimentazione clinica del multitrattamento Di Bella (MDB).*

1.1. L'art. 1 del decreto-legge definisce le linee generali della sperimentazione del MDB, affidando al Ministero della sanità il compito di concordare con le regioni e le province autonome un programma coordinato di sperimentazioni cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e individua ruoli e responsabilità dell'amministrazione sanitaria centrale e delle autorità e delle strutture sanitarie locali che partecipano agli studi sperimentali.

In base al comma 8 dello stesso art. 1, che riconosce come validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della sperimentazione clinica del MDB, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, resta confermata tutta la procedura già attivata dal Ministero della sanità e concordata con le regioni e province autonome, compresa la individuazione, da parte di queste ultime, dei centri che, previa valutazione di idoneità da parte della Commissione oncologica nazionale, affiancheranno gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nella conduzione degli studi sperimentali, nonché l'approvazione dei protocolli da parte della Commissione stessa, sentito il Comitato etico nazionale appositamente istituito.

I protocolli finora approvati sono già stati trasmessi ai responsabili dei centri interessati.

Le aziende produttrici si sono impegnate, per il tramite della Farmindustria, a fornire gratuitamente, entro il corrente mese di febbraio, dosi di somatostatina e di octreotide per il trattamento di 1000 dei circa 2600 pazienti che saranno complessivamente sottoposti, in un periodo temporale di tre mesi, alla sperimentazione di cui trattasi.

Le dosi per il trattamento dei restanti 1600 pazienti saranno fornite dalle aziende all'Istituto superiore di sanità, che le acquisterà con i fondi stanziati, a favore del Ministero della sanità, dal comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge. L'Istituto superiore di sanità procederà anche all'acquisto del terzo medicinale industriale in commercio incluso nel multitrattamento (a base di bromocriptina), e alla distribuzione di tutti i medicinali (compresi il complesso vitaminico e la melatonina con adenosina e glicocolla, la cui preparazione è stata affidata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare) ai centri interessati alla sperimentazione.

1.2. Il decreto-legge n. 23/1998 non prevede alcun'altra sperimentazione clinica del MDB, al di fuori di quella concordata fra il Ministro della sanità e le regioni e province autonome. Non sussistono, pertanto, margini normativi per ulteriori iniziative da parte di altre istituzioni, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge riferisce esclusivamente alle sperimentazioni disciplinate dall'art. 1 la possibilità di «deroga alle disposizioni vigenti» (fra cui quelle dell'art. 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, e del decreto ministeriale 28 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977, rettificato con decreto ministeriale 25 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 1° settembre 1977). A maggior ragione, non sono compatibili con il decreto-legge di cui trattasi studi osservazionali che prevedano la possibilità di reclutamento di un numero indiscriminato di pazienti affetti da particolari tipi di neoplasie o, addirittura, da qualsiasi tipo di neoplasia. Studi di tal genere, se effettuati da strutture pubbliche, si risolverebbero in una forma di ordinaria erogazione, a carico del Servizio sanitario nazionale, di prestazioni farmaceutiche, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge, che non solo subordina (come già stabilito dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648) a una valutazione favorevole della Commissione unica del farmaco la gratuità della dispensazione di farmaci ancora in corso di sperimentazione clinica, ma precisa che, in ogni caso, la CUF non possa esprimersi favorevolmente per medicinali — come quelli congiuntamente impiegati nel MDB — «per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda».

2. *Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate; deroga temporanea per medicinali a base di octreotide e somatostatina.*

2.1. L'art. 3, comma 1, del decreto-legge stabilisce, in linea di principio, che il medico, nel prescrivere medicinali industriali, deve attenersi alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.

Al successivo comma 2 viene fatta salva la possibilità che il medico, in singoli casi, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impieghi il medicinale anche per una indicazione o con una modalità di somministrazione diversa da quelle formalmente approvate dal Ministero della sanità, qualora il medico stesso ritenga, in base ad elementi obiettivi, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali regolarmente autorizzati per quella indicazione o con quella modalità di somministrazione e purché tale impiego sia consolidato e conforme a linee guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

Resta pertanto esclusa la possibilità, per il medico, di prescrivere medicinali per indicazioni non autorizzate, quando la sua scelta non possa essere supportata da tali riferimenti bibliografici, derivando soltanto da convincimenti personali o da informazioni scientificamente non verificate. In caso di infrazione, il medico è sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2.2. Una deroga specifica alla disciplina ordinaria concernente l'osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate è prevista per i medicinali a base di octreotide o di somatostatina, i quali possono essere prescritti al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate, quando ricorrano congiuntamente le condizioni seguenti, che si ricavano dalla formulazione del comma 3 dell'art. 3:

a) i medicinali vengano impiegati in campo oncologico;

b) il medico ritenga, in base ad elementi obiettivi, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali già autorizzati per quella determinata patologia;

c) il paziente renda per iscritto il proprio consenso, dal quale risulti di essere stato adeguatamente informato circa l'assenza, allo stato, di risultati scientifici dimostrativi dell'efficacia dei medicinali impiegati;

d) la prescrizione avvenga non oltre la data di completamento delle sperimentazioni cliniche previste dall'art. 1.

La prescrizione effettuata in assenza di una di queste condizioni comporta l'irrogazione al medico di una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante il regolamento di attuazione del citato decreto legislativo n. 233/1946.

La deroga prevista dall'art. 3, comma 3, vale esclusivamente ai fini del riconoscimento della liceità del comportamento del medico, ma non riguarda la possibilità di assunzione della prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale, che viene, anzi espressamente esclusa dal successivo comma 4 (fatto salvo quanto potrà eventualmente stabilire la CUF, ai sensi del decreto-legge n. 536/1996, una volta resi noti i risultati delle sperimentazioni cliniche di fase seconda).

3. *Cessione al pubblico di specialità medicinali facenti parte del MDB.*

3.1. Pur escludendo la possibilità di assunzione a carico del SSN del MDB, il decreto-legge contiene norme dirette a diminuire gli oneri che i pazienti e le loro famiglie devono sopportare nei casi eccezionali in cui, alle condizioni previste, il medico prescriva somatostatina o octreotide per indicazioni oncologiche diverse da quelle approvate. Il comma 1 dell'art. 4 dà mandato al Ministro della sanità di concordare con le aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o con l'associazione di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali o, senza pregiudizio della tutela brevettuale, di medicinali generici a base di somatostatina e di octreotide.

I prezzi già concordati fra il Ministro della sanità e la Farmindustria sono i seguenti: per la somatostatina L. 20.000 al mg al netto dell'IVA; per l'octreotide il prezzo non potrà essere comunque superiore a quello praticato ai grossisti per le stesse confezioni attualmente in commercio.

I due farmaci saranno acquistati da ciascuna regione o da una ASL capofila, per la successiva distribuzione sul territorio. Il riparto fra le varie regioni delle confezioni disponibili avverrà, secondo indicazioni fornite dal Ministero della sanità, in ragione della popolazione residente, con un coefficiente di correzione che terrà conto dell'incidenza delle malattie tumorali.

È bene ricordare, comunque, che per la insufficienza degli impianti produttivi rispetto all'improvviso incremento di domanda di medicinali a base di octreotide e somatostatina, non sarà possibile disporre, nel periodo di applicazione della norma che consente la prescrizione dei due farmaci, di un rilevante numero di confezioni.

Le confezioni a prezzo concordato saranno consegnate dal farmacista ai clienti che esibiscano una ricetta medica (non quella specifica prevista per la prescrizione di medicinali in regime di Servizio sanitario nazionale), nella quale la prescrizione del medicinale a base di somatostatina o octreotide sia accompagnata dall'annotazione prevista dal comma 3 dell'art. 4 («Prescrizione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23»), sottoscritta dal medico.

3.2. Il prezzo che il cliente deve corrispondere al farmacista (che lo incassa in nome e per conto della ASL competente) è pari al prezzo di acquisto da parte del S.S.N.: sarà pertanto di L. 20.000 al milligrammo per la somatostatina e, per l'octreotide, quello — comunque non superiore al normale prezzo di cessione al grossista — che sarà contrattato con le singole aziende. Su quest'ultimo punto il Ministero della sanità si riserva di fornire, quanto prima, più precise notizie.

Naturalmente, la possibilità per i pazienti di acquistare i due farmaci a prezzo ridotto è limitata alle confezioni acquistate dalla regione o dalla ASL capofila sulla base della specifica disciplina del decreto-legge e non può estendersi alle confezioni eventualmente presenti in farmacia, da destinare alle prescrizioni dei due prodotti sulla base delle indicazioni terapeutiche autorizzate.

Gli originali delle ricette saranno trattenuti dal farmacista e inviati alla azienda sanitaria competente, secondo le istruzioni che saranno fornite dalle regioni ai fini della regolazione dei rapporti fra le farmacie e l'azienda predetta.

Copia delle stesse ricette dovrà essere trasmessa dal farmacista, con cadenza quindicinale, al Ministero della sanità (art. 4, comma 5).

4. *Prescrizione di preparazioni magistrali.*

4.1. L'art. 5 del decreto-legge reca un insieme di disposizioni volte a inquadrare in un preciso sistema di garanzie sanitarie la facoltà, riconosciuta al medico, di prescrivere, in luogo di farmaci industriali regolarmente in commercio o in aggiunta ad essi, preparazioni magistrali, che devono essere estemporaneamente approntate dal farmacista nel rispetto delle disposizioni regolamentari in vigore (regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706). Fra queste ultime è bene ricordare quelle che prevedono la necessità, per il farmacista, di preparare i galenici magistrali partendo dalle materie prime e non da prodotti miscelati, dovendo egli garantire la qualità di ogni singola sostanza.

Per evitare che il medico possa far ricorso, in questi casi, a medicinali nocivi o, comunque, non noti alle autorità sanitarie, il comma 1 stabilisce che, in linea di principio, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.

Tenuto conto della *ratio* della norma, deve ritenersi escluso dall'ambito di applicazione della stessa (e quindi suscettibile di prescrizione da parte del medico) un principio attivo che sia posto in commercio in ambito europeo anche al di fuori della disciplina dei medicinali.

È evidente, infatti, che sarebbe contrario agli intendimenti del legislatore — oltreché ai principi comunitari sulla circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione europea — vietare al medico di impiegare in una preparazione magistrale per via orale un prodotto liberamente acquistabile dal consumatore al di fuori di un intervento prescrittivo e del controllo del medico. Parimenti, sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 1 dell'art. 5 le sostanze inerti che entrano nella preparazione dei medicinali con funzione di eccipienti, aromatizzanti, ecc.

4.2. Si ritiene utile precisare, a questo punto, che tutte le sostanze contenute nelle due preparazioni estemporanee facenti parte del MDB possono continuare ad essere oggetto di ricette mediche, essendo comprese o fra le sostanze di cui è espressamente consentita la prescrizione dall'art. 5, comma 1, o fra quelle che esulano dall'ambito di applicazione della predetta norma.

4.3. Il comma 3 dell'art. 5 consente al medico, in deroga a quanto previsto dal comma 1, di prescrivere principi attivi non più presenti in specialità medicinali in commercio, ma già contenuti in specialità la cui autorizzazione sia stata revocata per motivi non attinenti al rischio di impiego del principio attivo (ad esempio, per sopravvenuto disinteresse commerciale del produttore). Presso il competente Dipar-

timento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza i medici eventualmente interessati potranno ottenere notizie sui motivi della revoca della autorizzazione delle specialità medicinali a base di una determinata sostanza.

4.4. I commi 3 e 4 dello stesso articolo prevedono specifici adempimenti da parte dei medici che prescrivono la preparazione magistrale e dei farmacisti che le eseguono (i primi devono ottenere il consenso del paziente al trattamento e specificare nella ricetta le esigenze eccezionali che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea, nonché indicare il nome, il cognome e l'indirizzo del paziente e dichiarare di averne ottenuto il consenso; i secondi devono trasmettere mensilmente le ricette, in originale o in copia, all'azienda USL, o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per un opportuno monitoraggio per i comportamenti prescrittivi).

I medici e i farmacisti che violino tali disposizioni sono sottoposti a procedimento disciplinare. Peraltro, i ricordati adempimenti non devono essere osservati — secondo quanto stabilito dal comma 5 dello stesso art. 5 — quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo. Una simile ipotesi ricorre, ad esempio, quando il medico prescriva al farmacista la preparazione di un medicinale ad un dosaggio diverso da quello del prodotto industriale in commercio ritenendolo maggiormente consono alle esigenze del paziente trattato.

98A1466

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eraclit»

Estratto decreto NCR n. 509/97 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale: «ERACLIT», nelle forme e confezioni: 4.200 u.i., soluzione per iniezione sottocutanea 5 siringhe pronte e 4.200 u.i. soluzione per iniezione sottocutanea, 10 siringhe pronte, (nuova confezione di specialità già registrata).

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò, Milano, via Europa n. 35, codice fiscale 08501270154.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuate dalla società Vetter Pharma und Fertigung GmbH & CoKG - Ravensburg (Germania). Il controllo è effettuato dalla società Knoll AG - Uetersen (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

4.200 u.i. soluzione per iniezione sottocutanea 5 siringhe pronte, A.I.C. n. 028695031 (in base 10) 0VCQHR (in base 32);

Classe: «C»;

4.200 u.i. soluzione per iniezione sottocutanea 10 siringhe pronte, AIC n. 028695043 (in base 10) 0VCQJ3 (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: ogni siringa pronta per l'uso contiene: principio attivo: Reviparina sodica 4.200 u.i. anti-Xa (Eparina a basso peso molecolare ottenuta da eparina sodica estratta da mucosa intestinale porcina; peso molecolare medio 3.900 D). Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili - sodio clururo - sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1425

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clivarina»

Estratto decreto NCR n. 510/97 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale: «CLIVARINA», nelle forme e confezioni: 4.200 u.i., soluzione per iniezione sottocutanea 5 siringhe pronte e 4.200 u.i. soluzione per iniezione sottocutanea, 10 siringhe pronte, (nuova confezione di specialità già registrata).

Titolare A.I.C.: Knoll AG - Ludwigshafen/Rhein (Germania), rappresentata per la vendita in Italia dalla Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò, Milano, via Europa n. 35, codice fiscale 00868480153.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuate dalla società Vetter Pharma und Fertigung GmbH & CoKG - Ravensburg (Germania). Il controllo è effettuato dalla società Knoll AG - Uetersen (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

4.200 u.i. soluzione per iniezione sottocutanea 5 siringhe pronte, A.I.C. n. 028694040 (in base 10) 0VCPJS (in base 32);

Classe: «C»;

4.200 u.i. soluzione per iniezione sottocutanea 10 siringhe pronte, A.I.C. n. 028694053 (in base 10) 0VCPK5 (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: ogni siringa pronta per l'uso contiene: principio attivo: Reviparina sodica 4.200 u.i. anti-Xa (Eparina a basso peso molecolare ottenuta da eparina sodica estratta da mucosa intestinale porcina; peso molecolare medio 3.900 D). Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili - sodio clururo - sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1424

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metorfan»

Estratto decreto n. 2 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Coli S.r.l., con sede in via Campobello, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale 00396790586.

Specialità: METORFAN,

A.I.C. n. 019458025 - flacone sciroppo 100 ml,

è ora trasferita alla società Fonten Farmaceutici S.r.l., con sede in via Cavour, 9/11, Crema (Cremona), codice fiscale 11929810155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1400

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neutrolac»

Estratto decreto n. 4 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale n. 05849130157.

Specialità: NEUTROLAC:

A.I.C. n. 016371027 - 36 compresse,

è ora trasferita alla società: laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale n. 01108720598.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1402

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trigger»

Estratto decreto n. 5 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Polifarma S.p.a., con sede in via Tor Sapienza, 138, Roma, codice fiscale n. 00403210586.

Specialità: TRIGGER:

A.I.C. n. 025098017 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 025098029 - 20 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 025098031 - IV 10 fiale 50 mg 5 ml;

A.I.C. n. 025098043 - 10 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 025098056 - 20 compresse 300 mg,

è ora trasferita alla società: Duncan farmaceutici S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, codice fiscale n. 00455000232.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1401

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chenocol»

Estratto decreto n. 7 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour, 11, Comacchio (Ferrara), codice fiscale n. 00964710388.

Specialità: CHENOCOL:

A.I.C. n. 023631017 - 20 capsule 250 mg,

è ora trasferita alla società: Cornelli Consulting S.a.s., con sede in Corso Indipendenza, 1, Milano, codice fiscale n. 11292280150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1403

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naaxia»

Estratto decreto n. 8 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ciba Vision AG, Hettlingen, con sede in Riethofstrasse, 1, CH-8442 Hettlingen (Svizzera).

Specialità: NAAXIA:

A.I.C. n. 027032010 - flacone collirio 10 ml 6%;

A.I.C. n. 027032022 - 30 oftioli monodose 0,4 ml,

è ora trasferita alla società: Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mattei, 17, Marcon (Venezia), codice fiscale n. 01637810126.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1404

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltaren Ofta»

Estratto decreto n. 9 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ciba Vision AG, Hettlingen, con sede in Riethofstrasse, 1, CH-8442 Hettlingen (Svizzera).

Specialità: VOLTAREN OFTA:

A.I.C. n. 027917018 - collirio flacone 5 ml,

è ora trasferita alla società: Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mattei, 17, Marcon (Venezia), codice fiscale n. 01637810126.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indaco»

Estratto decreto n. 10 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ciba Vision AG, Hettlingen, con sede in Riethofstrasse, 1, CH-8442 Hettlingen (Svizzera).

Specialità: INDACO:

A.I.C. n. 028603025 - collirio flacone contagocce 10 ml,

ora trasferita alla società: Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mat-i, 17, Marcon (Venezia), codice fiscale n. 01637810126.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio olare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal ntottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del esente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *azzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

:A1407

iodificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efemoline»

Estratto decreto n. 11 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio ·lla sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a ›me della società Ciba Vision AG, Hettlingen, con sede in Riethof-rasse, 1, CH-8442 Hettlingen (Svizzera).

Specialità: EFEMOLINE:

A.I.C. n. 027452010 - collirio 5 ml,

ora trasferita alla società: Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mat-ı, 17, Marcon (Venezia), codice fiscale n. 01637810126.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio olare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal ntottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del esente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *ızzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

:A1406

odificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artroxicam»

Estratto decreto n. 13 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio lla sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a ›me della società Farmaceutici Coli S.r.l., con sede in via Campo-llo, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00396790586.

Specialità: ARTROXICAM:

A.I.C. n. 025554027 - 30 capsule 20 mg;

A.I.C. n. 025554039 - 10 supposte 20 mg;

A.I.C. n. 025554041 - crema 1% 50 g,

ora trasferita alla società: Fonten farmaceutici S.r.l., con sede in via avour, 9/11, Crema (Cremona), codice fiscale n. 1192810155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal cettottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1408

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neviran»

Estratto decreto n. 14 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Coli S.r.l., con sede in via Campobello, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00396790586.

Specialità: NEVIRAN:

A.I.C. n. 028425015 - 25 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 028425027 - 25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 028425039 - 1 flac. sospensione os 8% 100 ml;

A.I.C. n. 028425041 - crema 5% 3 g;

A.I.C. n. 028425054 - crema 5% 10 g,

è ora trasferita alla società: Fonten farmaceutici S.r.l., con sede in via Cavour, 9/11, Crema (Cremona), codice fiscale n. 1192810155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1409

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucocis»

Estratto decreto n. 15 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. Farm. Biol. Crosara S.p.a., con sede in via Campobello, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 01103160584.

Specialità: MUCOCIS:

A.I.C. n. 024165021 - AD sciroppo 200 ml 5%;

A.I.C. n. 024165058 - BB sciroppo 200 ml 2%;

A.I.C. n. 024165072 - 20 bustine orali 5 g 300 mg;

A.I.C. n. 024165084 - 30 bustine orali 5 g 300 mg;

A.I.C. n. 024165096 - 60 bustine 5 g 300 mg;

A.I.C. n. 024165122 - 20 bustine 5 g 1,5 g;

A.I.C. n. 024165134 - sciroppo 200 ml 7,5%,

è ora trasferita alla società: Fonten farmaceutici S.r.l., con sede in via Cavour, 9/11, Crema (Cremona), codice fiscale n. 1192810155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1410

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metilbetasone»

Estratto decreto n. 16 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Coli S.r.l., con sede in via Campobello, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00396790586.

Specialità: METILBETASONE:

A.I.C. n. 015839095 - im 3 fiale + 3 fiale 80 mg,

è ora trasferita alla società: SO.SE.Pharm S.r.l., società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani n. 22, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 01163980681.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1411

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plexoton B12»

Estratto decreto n. 17 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Coli S.r.l., con sede in via Campobello, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00396790586.

Specialità: PLEXOTON B12:

A.I.C. n. 022315028 - im 10 f liof. + 10 f. solv,

è ora trasferita alla società: Fonte farmaceutici S.r.l., con sede in via Cavour, 9/11, Crema (Cremona), codice fiscale n. 11929810155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1412

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antistin Privina»

Estratto decreto n. 18 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ciba Vision AG, Hettlingen, con sede in Riethofstrasse, 1, CH-8442 Hettlingen (Svizzera).

Specialità: ANTISTIN PRIVINA:

A.I.C. n. 028757019 - collirio 10 ml,

è ora trasferita alla società: Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mattei, 17, Marcon (Venezia), codice fiscale n. 01637810126.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1413

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commerci della specialità medicinale per uso umano «L-Carnitina Coli

Estratto decreto n. 19 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commerc della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata nome della società Farmaceutici Coli S.r.l., con sede in via Camp bello, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00396790586.

Specialità: L-CARNITINA COLI:

A.I.C. n. 026332015 - 10 compresse 1 g;

A.I.C. n. 026332027 - 10 contenitori monodose 1 g.

Con variazione della denominazione in: L-Carnitina Fonten.

È ora trasferita alla società: Fonten farmaceutici S.r.l., con se in via Cavour, 9/11, Crema (Cremona), codice fiscale n. 1192981015

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecch titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire d centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione d presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italian

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nel *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1414

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commerc della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun»

Estratto decreto n. 20 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commerc della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata nome della società Novartis Pharma A.G., con sede in 4002 - Basil (Svizzera), già Sandoz Wander Pharma A.G.

Specialità: SANDIMMUN:

A.I.C. n. 025306010 - 1 flac. 50 ml soluzione os 100 mg/n

A.I.C. n. 025306022 - ev 10 fiale 5 ml 50 mg/ml;

A.I.C. n. 025306034 - 50 capsule soft 25 mg;

A.I.C. n. 025306046 - 50 capsule soft 50 mg;

A.I.C. n. 025306059 - 30 capsule soft 100 mg,

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in stra statale 233 km 20,5 Origgio (Varese), codice fiscale n. 0719513015

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecch titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire d centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione c presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiar

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nel *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1415

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commerc della specialità medicinale per uso umano «Syntocinon»

Estratto decreto n. 21 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commerc della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata nome della società Novartis Pharma A.G., con sede in 4002 - Basil (Svizzera), già Sandoz Wander Pharma A.G.

Specialità: SYNTOCINON:

A.I.C. n. 014684029 - im iv 6 fiale 1 ml 5 u.i.,

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in stra statale 233 km 20,5 Origgio (Varese), codice fiscale n. 0719513015

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1416

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral».

Estratto decreto n. 22 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Pharma A.G., con sede in 4002 - Basilea (Svizzera), già Sandoz Wander Pharma A.G.

Specialità: SANDIMMUN NEORAL:

A.I.C. n. 029453014 - 50 capsule soft 25 mg;

A.I.C. n. 029453026 - 50 capsule soft 50 mg;

A.I.C. n. 029453038 - 30 capsule soft 100 mg;

A.I.C. n. 029453040 - 1 flac. soluzione os 50 ml 100 mg/ml,

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in strada statale 233 km 20,5 Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1417

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandoglobulina»

Estratto decreto n. 23 del 9 gennaio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Pharma A.G., con sede in 4002 Basilea (Svizzera), già Sandoz Pharma A.G.

Specialità: SANDOGLOBULINA:

A.I.C. n. 025199011 - iv fl. liof. 1 g + fl. solv. + set;

A.I.C. n. 025199023 - iv fl. liof. 3 g + fl. solv. + set;

A.I.C. n. 025199035 - iv fl. liof. 6 g + fl. solv. + set;

A.I.C. n. 025199047 - endov. flac. liof. 12 g.

è ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in strada statale 233 km 20,5 Origgio (Varese), codice fiscale 07195130153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1418

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tript-Oh»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 16 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: TRIPT-OH:

A.I.C. n. 024158014 - 30 cps 50 mg.

Titolare A.I.C.: società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato:

eccipienti: amido mg 45, mannitolo mg 45, magnesio stearato mg 3, indigotina 0,0280%, sodio metabisolfito (espresso come SO_2) eliminato, titanio biossido 0,8000% gelatina qsp 100%.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: TRIPT-OH:

A.I.C. n. 024158026 - 20 cps 100 mg.

Titolare A.I.C.: Società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato:

eccipienti: amido mg 20, mannitolo mg 30, magnesio stearato mg 3, sodio metabisolfito (espresso come SO_2) eliminato, titanio biossido 2,0000%, gelatina qsp 100%, eritrosina 0,0010%, ossido di ferro giallo 0,2727%.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1419

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribelfan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 17 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: RIBELFAN:

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Ribelfan già prodotti, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1420

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactoger»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 20

Specialità medicinale: LACTOGER 20 bustine 10 g e LACTOGER sciroppo 180 ml.

Società Schwarz Pharma S.p.a., via Felice Casati, 16 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni dei medicinali Lactoger 20 bustine 10 g A.I.C. 027581038 e Lactoger sciroppo 180 ml A.I.C. 027581014 pro-

dotti anteriormente al 7 luglio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 256/97 del 29 maggio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 4 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1421

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisanirc»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 21 del 26 gennaio 1998

Specialità medicinale: LISANIRC, confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11 Erba (Como).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica d'ufficio indicazione terapeutica.

Si elimina l'indicazione «Disturbi legati a insufficienza cerebrale senile, sindrome di Menière».

I lotti già prodotti non possono essere commercializzati.

98A1422

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicardium»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 22 del 26 gennaio 1998

Specialità medicinale: NICARDIUM, confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research, via Podgora, 9 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica d'ufficio indicazione terapeutica.

Si elimina l'indicazione «Disturbi legati a insufficienza cerebrale senile, sindrome di Menière».

I lotti già prodotti non possono essere commercializzati.

98A1423

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metrodin HP 75 e 150».

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 85 del 18 gennaio 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale METRODIN HP 75 e 150 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

METRODIN HP 75:

polvere e solvente per soluzione iniettabile;

METRODIN HP 150:

polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a. - Via Casilina 125 - 00176 Roma,

è modificata nell'estensione delle indicazioni terapeutiche come segue: in associazione alla gonadotropina corionica umana (hCG) nella induzione della spermatogenesi in uomini affetti da ipogonadismo ipogonadotropo congenito o acquisito.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

METRODIN HP 75 - 1 fiala di liofilizzato da 75 UI + 1 fiala di solvente - A.I.C. n. 029143017 - classe «A» al prezzo di L. 47.300 con nota 74 «Induzione della spermatogenesi in uomini affetti da ipogonadismo ipogonadotropo, con prescrizione sulla base di un piano terapeutico di un medico esperto nel trattamento dell'infertilità maschile».

METRODIN HP 150 - 1 fiala di liofilizzato da 150 UI + 1 fiala di solvente - A.I.C. n. 029143029 - classe «C».

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

La ditta è autorizzata a mantenere in commercio le confezioni contenenti gli stampati non aggiornati secondo il presente decreto sino all'esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1444

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metrodin HP»

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 88 del 19 febbraio 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale METRODIN HP nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

METRODIN HP 75:

polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 fiala di liofilizzato da 75 UI + 1 fiala di solvente - A.I.C. n. 02914307.

METRODIN HP 150:

polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 fiala di liofilizzato da 150 UI + 1 fiala di solvente - A.I.C. n. 02914329.

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a. - Via Casilina 125 - Roma,

è modificata come segue: sito addizionale di produzione e controllo del prodotto finito: Laboratorios Serono SA, Tres Cantos, Spagna.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernenti la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1443

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Otas S.r.l.», in Genova.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1998, l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 13 giugno 1973, successivamente modificato con decreto interministeriale 12 aprile 1983, alla società «Otas S.r.l.», con sede legale in Genova, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Genova al n. 28087 (GE 025-28087), codice fiscale 00493700108, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

98A1426

Decadenza della autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società «Nagrafin Fiduciaria - S.p.a.», in Roma

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1998 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata con decreto 21 giugno 1987 alla Società «Nagrafin Fiduciaria - S.p.a.», con sede legale in Roma, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Roma al n. 1248/75 è decaduta per fusione della stessa nella Società «Romafides - Fiduciaria e Servizi S.p.a.», con sede legale in Roma, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 560/92.

98A1445

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 febbraio 1998

Dollaro USA	1791,70
ECU	1949,73
Marco tedesco	986,35
Franco francese	294,19
Lira sterlina	2931,04
Fiorino olandese	875,15
Franco belga	47,795
Peseta spagnola	11,643
Corona danese	258,77
Lira irlandese	2451,22
Dracma greca	6,235
Escudo portoghese	9,634
Dollaro canadese	1259,90
Yen giapponese	13,907
Franco svizzero	1219,67
Scellino austriaco	140,18
Corona norvegese	235,94
Corona svedese	221,99
Marco finlandese	324,88
Dollaro australiano	1192,02

98A1494

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminate le istanze presentate dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dal consorzio tutela vini «Friuli» Aquileia e dalla ditta Agroviticola Molin del Ponte S.p.a., avverso il proprio parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 e con decreto ministeriale 15 settembre 1994 — e la relativa proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1997, a seguito di apposito supplemento di istruttoria;

Ha ritenuto di accogliere parzialmente le istanze di cui trattasi relativamente ai disposti:

dell'art. 1: sostituzione della parola «seguita» con «accompagnata»;

dell'art. 2, comma 2: ridefinizione della specifica relativa al l'utilizzo, in forma congiunta o disgiunta, dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon per la produzione del vino Cabernet;

dell'art. 3: correzione dei nomi di alcuni comuni e di altri riferimenti geografici erroneamente trascritti;

dell'art. 4, comma 4: cancellazione del termine «... prima dell'invaiatura»;

dell'art. 5, commi 7 e 10: cancellazione del riferimento alla resa uva vino (60%) per la tipologia Picolit non prevista nel disciplinare di produzione e modifica del residuo zuccherino, per i vini in questione, da 15 a 20 grammi litro;

dell'art. 6: integrazione delle caratteristiche organolettiche relative alla tipologia «Merlot» con la definizione del «sapore» (asciutto, morbido, leggermente erbaceo, caratteristico) non riportate nel testo del disciplinare e inserimento *ex novo* delle caratteristiche organolettiche relative alle tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Tocai friulano» e «Pinot bianco» indicate nel testo del disciplinare di produzione allegato alla domanda ed erroneamente non trascritte nel testo allegato al parere;

Ha respinto le istanze presentate dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dalla ditta Agroviticola relativamente al disposto dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, che disciplina le procedure relative alla vinificazione fuori zona dei vini di che trattasi in quanto trattasi di modifiche che potranno essere oggetto di esame solo se al riguardo verrà presentata, nelle forme di rito, apposita domanda di modifica;

Ha proposto qui di seguito, in sostituzione del testo del disciplinare di produzione allegato al sopra citato parere, il testo integrale, rielaborato in accoglimento parziale delle suddette istanze, che deve intendersi sostitutivo del precedente.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia) è riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno:

Merlot;

Cabernet;

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Refosco dal peduncolo rosso;

Tocai friulano;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling *da Riesling renano;*

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Chardonnay;

Verduzzo friulano;

Malvasia istriana;

Muller Thurgau,

e riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purché a bacca di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%.

La specificazione Cabernet è riservata ai vini ottenuti da uve e mosti provenienti, congiuntamente e disgiuntamente dai vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.

La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione «Bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o più varieta tra i vitigni di cui al presente articolo, ad esclusione del Traminer aromatico e Muller Thurgau.

La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo.

La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione «Rosato» e riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Merlot.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata: dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Banduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Mereto di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Melarolo.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto nel l'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte l'anno.

La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli» Aquileia non deve essere superiore a quintali 130 di uva per i tipi: Tocai friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo friulano, Malvasia istriana e Muller Thurgau; a quintali 120 per i tipi: Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso; a quintali 100 per il tipo Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del: 9,5% per il Tocai friulano, 10,5% per il Tocai friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11% per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate «superiore».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire, su apposita domanda

delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3 possono effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della delimitazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione;

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende, di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata.

Le operazioni di spumantizzazione del tipo «Friuli» Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia; se la resa uva/vino supera il 75% decade il diritto alla DOC per l'intera partita.

Per la trasformazione delle uve Merlot destinate alla produzione del tipo Rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

I vini «Friuli» Aquileia, nella varietà Chardonnay, Malvasia istriana, Muller Thurgau e Rosato possono essere elaborati e commercializzati come vino «frizzante» la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 20.

È consentito elaborare nella tipologia «Novello» i vini rossi nella denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquilela, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, fine;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, fine;

sapore: asciutto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Novello:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;

odore: vinoso, intenso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;

sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico erbaceo, gradevole;

sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino violaceo intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;

odore: leggero profumo caratteristico;

sapore: vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima:4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato o ramato;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling:

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto leggermente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino scarico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino intenso;

odore: con aroma specifico;

sapore: aromatico, pieno, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

odore: leggero profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia istriana:

colore: paglierino;

odore: gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, non molto di corpo, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Muller Thurgau:

colore: paglierino;

odore: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia Chardonnay può essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, vivace, persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco.

Art. 7.

In sede di designazione, la specificazione «Aquileia» deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e, pertanto, non può essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».

Nella designazione dei vini «Friuli» Aquileia il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Nella designazione del vino spumante «Friuli» Aquileia Chardonnay deve figurare in etichetta il termine «brut» o «secco» in conformità delle vigenti norme di legge.

È vietato usare assieme alla denominazione «Friuli» Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, è:

a) obbligatoria: per i vini designati come superiore, riserva e novello;

b) facoltativa: per i vini di cui al presente disciplinare diversi da quelli indicati alla lettera *a)*.

I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11%, che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 12% possono essere designati e presentati con la menzione «riserva» qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, limitatamente ai vini rossi di cui all'art. 2, possono essere designati e presentati con il termine «novello», purché la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8.

Le tipologie contraddistinte dalla menzione «riserva» devono essere presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore a 750 ml.

Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da litri 1,5 nonché recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni.

98A1392

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Comunicazione relativa all'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149. (Comunicazione n. DIS/98009772 dell'11 febbraio 1998).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 149/1992 impone alla Consob di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto

I criteri di determinazione delle soglie sono stati individuati con la comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione della soglia per la società Mediobanca S.p.a. che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 1996, ed in ordine alla quale è pervenuto alla Consob il relativo verbale assembleare.

Si rende altresì necessario procedere alla pubblicazione della soglia per la società Sadi S.p.a. i titoli della quale sono stati ammessi alla negoziazione ufficiale a partire dal 27 novembre 1997.

Si rende inoltre necessario pubblicare le soglie relative alle società per le quali si sono verificati fatti oggettivamente rilevanti nell'azionariato delle stesse ovvero modifiche dei rispettivi patti parasociali. Le società per le quali si propone la pubblicazione delle soglie sono le seguenti:

1) Dalmine S.p.a.;

2) Gildemeister Italiana S.p.a.;

3) GIM S.p.a.;

4) Intek S.p.a.;

5) Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a.;

6) Italmobiliare S.p.a.;

7) Montedison S.p.a.;

8) Premuda S.p.a.;

9) Reno De Medici S.p.a.

10) Sadi S.p.a.;

11) SMI S.p.a.;

12) Zucchini S.p.a.

Il presidente: PADOA-SCHIOPPA

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
GILDEMEISTER ITALIANA SPA	27,43% MACUTIL FINANZIARIA SA dir.	26,32% MACUTIL FINANZIARIA SA ALL. A
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA	20,52% COMPAGNIA DI SAN PAOLO ind.	----------
ZUCCHINI SPA	21,54% BC HOLDINGS PARTNERS LIMITED ind.	36,77% BC HOLDINGS PARTNERS LIMITED ALL. B

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
DALMINE SPA	47,21% SAN FAUSTIN NV ind.	45,68% SAN FAUSTIN NV ALL. B
ITALMOBILIARE SPA	42,25% ROSALIA RADICI PESENTI dir. e ind.	44,82% ROSALIA RADICI PESENTI ALL. B
MONTEDISON SPA	32,04% COMPART SPA dir. e ind.	30,89% COMPART SPA ALL. B
SADI SPA	37,00% PAOLO SCARONI ind.	----------
SMI SPA	45,87% GIM SPA dir.	44,62% GIM SPA ALL. B

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE ACCORDO PARASOCIALE

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
PREMUDA SPA	46,68% NAVIGAZIONE ITALIANA SPA	53,45% NAVIGAZIONE ITALIANA SPA ALL. C

* * * * * * *

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PIU' AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITA' DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
GIM SPA	42,84%	44,16% ALL. D
MEDIOBANCA SPA	50,00%	50,00% ALL. D
RENO DE MEDICI SPA	56,98%	-------

* * * * *

SOCIETA' CONTROLLATE DI DIRITTO

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
INTEK SPA (GIA' TEKNECOMP)	58,67% QUATTRODUEDUE SPA dir.	44,22% QUATTRODUEDUE SPA ALL. B

98A1433

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 gennaio 1998

Denominazione sociale ed indirizzo

—

1) Allianz Subalpina S.p.a. Società di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Alfieri, 22 - 10121 Torino;

2) Allsecures Assicurazioni S.p.a., Lungotevere A. Da Brescia n. 12 - 00196 Roma;

3) Assicuratrice Edile S.p.a., via Aristide De Togni, 2 - 20123 Milano;

4) Assicurazioni Generali S.p.a., piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste;

5) Assimoco S.p.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, via Cassanese, 224 Milano Oltre - 20090 Segrate;

6) Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.a., Corso d'Italia, 33 - 00198 Roma;

7) Augusta Assicurazioni S.p.a., via O. Morgari, 19 - 10125 Torino;

8) Aurora Assicurazioni S.p.a., via Raimondo Montecuccoli, 20 - 20147 Milano;

9) Axa Assicurazioni S.p.a., via Consolata, 3 - 10122 Torino;

10) BNC Assicurazioni S.p.a., via Abruzzi, 10 - 00187 Roma;

11) B.P.B. Assicurazioni S.p.a., viale Monza, 265 - 20126 Milano;

12) Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.a., via Copernico, 38 - 20125 Milano;

13) Bernese Assicurazioni Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via A. Valenziani, 6/10 - 00187 Roma;

14) Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna;

15) Compagnia Europea d'assicurazione S.p.a. (1), via Emanuele Filiberto, 3 - 20149 Milano;

16) Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via della Chiusa, 15 - 20123 Milano;

17) CreditRas Assicurazioni S.p.a., Corso Italia, 23 - 20122 Milano;

18) Egida - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino;

19) F.A.T.A. Fondo Assicurativo tra Agricoltori S.p.a., di Assicurazioni e Riassicurazioni via Urbana n. 169/A - 00184 Roma;

20) Gan Italia S.p.a. Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma;

21) Geas Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., piazza Vittorio Veneto, 1 - 50123 Firenze;

(1) limitatamente ai rischi connessi ai settori del turismo, dello sport e dello spettacolo.

22) Giuliana Assicurazioni S.p.a., largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste;

23) Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni S.m.a., via Mantova, 67 - 38100 Trento;

24) L'Italica S.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni, piazza Erculea, 13 - 20122 Milano;

25) La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., piazza della Liberta, 6 - 50129 Firenze;

26) La Nationale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., piazza del Porto di Ripetta, 1 - 00186 Roma;

27/ La Piemontese Assicurazioni S.p.a., corso Palestro, 5 - 10122 Torino;

28) La Piemontese S.m.a., corso Palestro, 5 - 10122 Torino;

29) La Sicurtà 1879 S.p.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni, piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano;

30) La Viscontea Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Giovanni Bensi, 12.5 - 20152 Milano;

31) Lavoro & Sicurtà S.p.a., piazza Erculea, 13 - 20122 Milano;

32) Levante Assicurazioni S.p.a., viale Brigate Partigiane, 92/R - 16129 Genova;

33) Liguria Società di Assicurazioni S.p.a., via Milano, 2 - 20090 Segrate;

34) Lloyd Adriatico S.p.a., largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste;

35) Lloyd Itàlico Assicurazioni S.p.a., via Fieschi, 9 - 16121 Genova;

36) Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Lodovico Zambeletti, 11 - 20129 Milano;

37) Maeci Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni, via Spalato, 11/2 - 20124 Milano;

38) Mediolanum Assicurazioni S.p.a., via Paleocapa, 3 - 20121 Milano;

39) Meie Assicuratrice S.m.a. fra esercenti imprese elettriche ed affini, corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano;

40) Milano Assicurazioni S.p.a., via Copernico, 38 - 20125 Milano;

41) Multiass Assicurazioni S.p.a., via Ripamonti, 89 - 20141 Milano;

42) Navale Assicurazioni S.p.a., via Borgoleoni, 16 - 44100 Ferrara;

43) Norditalia Assicurazioni S.p.a., viale Certosa, 222 - 20156 Milano;

44) Norwich Union Assicurazioni S.p.a., via Battistotti Sassi n. 11/A - 20133 Milano;

45) Nuova Maa Assicurazioni S.p.a., via Carlo Marenco, 25 - 10126 Torino;

46) Nuova Tirrena S.p.a. di Assicurazioni Riassicurazioni e Capitalizzazioni, via Massimi, 158 - 00136 Roma;

47) Padana Assicurazioni S.p.a., via Agadir, 34 - 20097 S. Donato Milanese;

48) Polaris Assicurazioni S.p.a., via Broletto, 44 - 20121 Milano;

49) Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., corso Italia, 23 - 20122 Milano;

50) Sai - Società Assicuratrice Industriale S.p.a., corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino;

51) Sara Assicurazioni S.p.a., via Po, 20 - 00198 Roma;

52) Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.a., Riva Tommaso Gulli, 12 - 34123 Trieste;

53) Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Bartolomeo Bosco, 15 - 16121 Genova;

54) Sis - Compagnia di Assicurazioni S.p.a., via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano;

55) Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona;

56) Società Italiana Assicurazione Crediti S.p.a., via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma;

57) Società Italiana Assicurazioni Danni S.p.a., via G. Ferraris, 119 - 80142 Napoli;

58) Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via Crescenzio, 12 - 00193 Roma;

59) Società Reale Mutua di Assicurazioni, via Corte d'Appello n. 11 - 10122 Torino;

60) Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., via del Lauro, 7 - 20121 Milano;

61) Ticino - Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., via S. Giovanni della Croce, 3 - 00166 Roma;

62) Toro Assicurazioni S.p.a., via Arcivescovado, 16 - 10121 Torino;

63) Toro Targa Assicurazioni S.p.a., via Dellala, 8 - 10121 Torino;

64) Uap Italiana S.p.a., via Leopardi, 15 - 20123 Milano;

65) Uniass Assicurazioni S.p.a., via Aurelia, 294 - 00165 Roma;

66) Universo Assicurazioni S.p.a., via del Pilastro, 52 - 40127 Bologna;

67) Vittoria Assicurazioni S.p.a., via Caldera, 21 - 20153 Milano;

68) Winterthur Assicurazioni S.p.a., piazza Missori, 2 - 20122 Milano;

69) Zurich International Italia S.p.a., piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

Rappresentanze di imprese extra Unione Europea:

1) Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni, via G B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;

2) Limmat Compagnia di Assicurazioni, corso di Porta Romana, 68 - 20122 Milano;

3) Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.a., piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano.

Per le rappresentanze di imprese con sede legale nell'Unione europea e per le imprese con sede legale nell'Unione europea ammesse ad operare in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, autorizzate al ramo 15, si rinvia all'elenco pubblicato trimestralmente dall'ISVAP ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 175/95.

98A1432

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11